

Sommario

	pag.
NEWS	
Ambiente suolo e territorio – Appalti – Catasto – Condominio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Edilizia urbanistica – Energia – Impiantistica - Lavoro, previdenza e professione – Sicurezza ed igiene del lavoro	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Ambiente suolo e territorio – Appalti – Chimica e alimentare – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Energia – Edilizia e urbanistica - Lavoro, previdenza e professione – Rifiuti – Sicurezza	20
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente suolo e territorio – Appalti – Chimica e alimentare – Edilizia e urbanistica – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro	35
APPROFONDIMENTI	
Antincendio e prevenzione incendi	
SICUREZZA ANTINCENDIO IN CONDOMINIO: GLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE	
Pierpaolo Masciocchi, Guida pratica "Sicurezza sul lavoro in condominio", Quesiti e soluzioni, Il Sole 24 Ore	
<i>L'amministratore di condominio, in qualità di datore di lavoro, deve adottare adeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 16 febbraio 1982 e del D.P.R. 37/1998.</i>	48
Appalti	
SUPPALTO E COTTIMO NEL NUOVO REGOLAMENTO N. 207/2010	
Giangiaco Ruggeri, Avvocato e Professore a contratto di diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Milano, Il Sole 24 Ore - Newsletter 7:24, 20 gennaio 2011	
<i>Nel nuovo Regolamento, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il subappalto è disciplinato dall'art. 170, che riprende in sostanza le disposizioni contenute nell'art. 141 del D.P.R. 554/1999.</i>	51
Appalti	
LA VERIFICA DEL PROGETTO SECONDO IL REGOLAMENTO N. 207/2010	
Mario Bassani, Avvocato in Milano e Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano, Il Sole24ORE, Newsletter 7:24, 31 dicembre 2010	
<i>Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici è un testo normativo necessario, complesso, nuovo, che richiede un'interpretazione sistematica, infatti, l'operatore e l'amministratore pubblico devono considerare le singole disposizioni del Regolamento in collegamento con i principi e le norme del Codice, con le Direttive e i principi comunitari e, anche, con le norme delle altre leggi, regionali e statali, che disciplinano materie o settori simili.</i>	54

Appalti

IL RUP NEL NUOVO REGOALMENTO APPALTI D.P.R. 207/2010

Ivana Falco, Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti - Assessorato dei lavori pubblici Regione Sardegna, Il Sole24ORE, Newsletter 7:24, 12 gennaio 2011

Il D.P.R. n. 207/2010, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», disciplina la figura del RUP negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in un continuum con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della L. n. 241/1990.

57

Edilizia e urbanistica

EDIFICI SEPARATI PER GARANTIRE SICUREZZA, ARMONIA E IGIENE. NORME E DEROGHE.

Carmen Chierchia, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 31 gennaio 2011

Il rispetto delle distanze è disciplinato dal Dm 1444/1968 (le cui regole vengono poi recepite dai Comuni nell'ambito della formazione dei Prg e dei regolamenti urbanistici) e dall'articolo 873 del codice civile. Una bussola per orientarsi

61

Impiantistica

ASCENSORI E MONTACARICHI: IN VIGORE LE NUOVE NORME

Angelo Pesce, Ivan Meo, Consulente Immobiliare, 15 gennaio 2011, n. 875

Il 30 dicembre scorso sono entrate in vigore le nuove norme per gli ascensori e i montacarichi in servizio privato. È stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292/2010, il D.P.R. 214 del 5 ottobre 2010, che modifica la normativa in materia di ascensori contenuta nel precedente D.P.R. 162 del 30 aprile 1999..

64

Professione - Stime e perizie

COMPLESSI IMMOBILIARI INDUSTRIALI, LA VALUTAZIONE OPERATIVA

Sergio Clarelli, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 31 dicembre 2010

Il valore dei fabbricati è influenzato prevalentemente dalle caratteristiche intrinseche e dalle destinazioni d'uso, al contrario del valore delle aree il quale dipende principalmente dalle caratteristiche estrinseche, cioè dall'ubicazione e dall'accessibilità. Pertanto, ai fini della determinazione del valore di un complesso immobiliare industriale per l'area di sedime si procede generalmente alla determinazione del valore di mercato e per quanto riguarda l'edificio industriale generalmente si procede alla determinazione del valore del costo di riproduzione deprezzato, ovvero del costo che sarebbe necessario sopportare all'attualità per riprodurre edifici di utilità pari a quelli di stima; un opportuno deprezzamento sarà, quindi, di volta in volta introdotto per tenere conto della vetustà e dell'obsolescenza tecnologica e funzionale degli edifici.

68

Professione - Stime e perizie

QUALI CRITERI E FINALITÀ DELLE PERIZIE ASSICURATIVE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO?

F. Mazzini, R. Queirolo, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 7 dicembre 2010, n. 23

L'incremento generalizzato dei contenziosi è approdato al settore degli infortuni sui luoghi di lavoro, generando richieste di danni a integrazione di quanto già riconosciuto da INAIL e non solo. A fronte delle pretese di indennizzo le compagnie assicurative commissionano perizie che si differenziano da quelle per i cosiddetti rami danni per le competenze richieste al perito e per la loro strutturazione e finalità. Sono analizzati i contenuti di queste richieste tenuto conto che non è possibile una loro standardizzazione per l'eterogeneità dei casi.

74

Professione – Consulenza tecnica preventiva**LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLE LITI**

Salvatore Laganà, Il Sole 24 ORE, IL tecnico Legale, n. 1/2011,

La consulenza tecnica preventiva costituisce un mezzo di (possibile) soluzione alternativa della controversia, esperibile ogni qualvolta gli elementi di dissenso tra le parti possano essere risolti attraverso una consulenza tecnica, acquisita la quale non residuino altre questioni controverse. Con l'aiuto di Salvatore Laganà analizziamo alcuni aspetti particolari di questo istituto, introdotto nel nostro ordinamento nel 2006.

77

Rifiuti e bonifiche**RECEPIMENTO DIRETTIVA RIFIUTI: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO**

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore - Newsletter 7:24, 3 dicembre 2010

Il Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti che introduce significative novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. Il Consiglio di Stato ha chiesto una precisazione sulle norme delegate, che ha comportato il rinvio del provvedimento allo stesso organo. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire comunque entro il 20 dicembre p.v.. Nel seguito si fornisce una disamina dettagliata dei principali contenuti del provvedimento, sulla base del testo uscito dagli uffici del Dipartimento Affari Giuridici e Legali della Presidenza del Consiglio

81

Sicurezza nei cantieri**UN COORDINATORE PER L'ESECUZIONE**

Aldo Monea, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 22 gennaio 2011, n. 4

L'articolo 151 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Dlgs 163/2006 rappresenta un'ulteriore norma di raccordo tra quel testo e il Dlgs 81/2008 riguardante la tutela della salute sul lavoro. La disposizione, in particolare, completa quanto già previsto negli articoli 147-150 dello stesso Regolamento su altri profili (direzione lavori) e distinti soggetti (direttore dei lavori, direttore operativi e Ispettori dei cantieri). L'articolo 151 del Regolamento, infatti, interviene, come le altre accennate disposizioni, in merito alla fase di esecuzione dei lavori, regolando in essa, specificatamente, i profili di sicurezza dei cantieri.

89

Sicurezza nei cantieri**ISPEZIONI NEI CANTIERI, DIFFIDE E SANZIONI PECUNIARE ANCHE DA CARABINIERI E FINANZA**

Paolo Rossi, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, 20 dicembre 2010, n. 49/50

Il Lavoro spiega le novità in materia di ispezioni dopo il Collegato. Nella circolare 41/2010 si ricorda che sono state estese a tutti gli agenti e alla polizia giudiziaria le diffide e le sanzioni. Le dichiarazioni dei lavoratori non sono più unica prova.

95

L'ESPERTO RISPONDE**Antincendio e prevenzione incendi – Appalti – Edilizia e urbanistica – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro**

98

News

Ambiente, suolo e territorio

■ **Dall'Europa via libera al cadmio nei pannelli solari. Il Parlamento approva la revisione della direttiva RoHS sulle sostanze tossiche nei dispositivi elettronici**

I pannelli fotovoltaici contenenti tellururo di cadmio non rischiano più di finire al bando. L'ha deciso di recente il Parlamento europeo, approvando con 640 voti favorevoli la revisione della direttiva RoHS del 2003 sul divieto di utilizzare sostanze tossiche e pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici. Il cadmio è uno degli elementi sulla lista nera dell'Unione europea, ma si trova nei moduli solari fabbricati dal colosso First Solar. Il cadmio è più economico del silicio (ricordiamo che First Solar ha ridotto i costi di produzione a meno di un dollaro per watt), ma richiede un'attenzione particolare per il suo smaltimento al termine del ciclo di vita. Il testo emendato della direttiva stabilisce che i pannelli fotovoltaici sono esclusi dal campo d'applicazione del provvedimento, perché sono installati e rimossi da personale qualificato e contribuiscono agli obiettivi comunitari sulla produzione di energia rinnovabile. Tra le altre novità, ci sono procedure più snelle e veloci per correggere o aggiornare l'elenco delle sostanze vietate, l'inclusione dei dispositivi medici e quelli di monitoraggio/controllo e un periodo transitorio di otto anni, per consentire alle aziende di adeguarsi alla direttiva rivista dal Parlamento. Tornando alle rinnovabili, l'uso del cadmio nei pannelli solari apre la discussione sul corretto smaltimento di questi apparecchi. Considerando una vita media di una ventina d'anni, è un problema ancora sottostimato da molte imprese del settore. Ma come evitare dispersioni di sostanze tossiche quando si dovranno eliminare i vecchi moduli? A questo proposito, First Solar è una delle società che hanno fondato nel 2007 Pv Cycle, l'associazione europea dei produttori di pannelli che si pone l'obiettivo **volontario di creare una filiera per raccogliere e riciclare i moduli.**

(www.energia24club.it , 9 Dicembre 2010)

Appalti

■ **Nel II° semestre 2010 crolla la domanda pubblica dei servizi di architettura e ingegneria Appalti**

Il 2010 si chiude con due trimestri di seguito in forte calo rispetto al 2009: - 19,4% in valore il III trimestre e - 45,2% il IV. Nell'intero 2010 si sono persi 105 milioni di euro rispetto al 2009 (- 15,1%). Infatti secondo l'ultimo aggiornamento, al 31 dicembre 2010, dell'osservatorio OICE/Informatel, le gare per servizi di ingegneria e architettura indette nel mese di dicembre sono state 360 (di cui 51 sopra soglia) per un importo complessivo di 32,5 milioni di euro (19,0 sopra soglia). Rispetto a dicembre 2009 il numero dei bandi sale del 16,5% (+37,8% sopra soglia e +13,6% sotto soglia) mentre il loro valore scende del 36,3% (-44,4% sopra soglia e -20,1% sotto soglia). In tutto il 2010 risultano bandite complessivamente 3.897 gare, il numero più basso rilevato dal 2000, per 588,3 milioni di euro. Il confronto con il 2009 risulta fortemente negativo: il numero dei bandi si riduce dello 0,9% (-21,4% sopra soglia e +2,2% sotto soglia) e il loro valore, come già detto, cala del 15,1% (-17,6% sopra soglia e -7,6% sotto soglia). E' continuata anche nel 2010 la corsa dei ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: in base ai dati raccolti in dicembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2010 è stato del 39,8% (38,4% per le gare indette nel 2009); ribasso che si spinge al 75% nell'aggiudicazione di una gara dell'Università degli Studi di Messina (ME) per i servizi di ingegneria per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli immobili universitari, con un importo a base d'asta di 300.000 euro. L'analisi della distribuzione territoriale delle gare pubblicate nel 2010, rispetto al 2009, consente di verificare come la tendenza recessiva registrata a livello nazionale sia generalizzata ma distribuita

in maniera diversa nelle grandi aree geografiche del Paese: in forte ribasso il Centro (-16,8% in numero e -45,8% in valore), il Meridione (+0,2% in numero e -25,6% in valore), il Nord Ovest (-2,8% in numero e -6,2% in valore), in ribasso anche le Isole (+3,3% in numero e -6,7% in valore). In controtendenza il Nord Est (+14,4% in numero e +58,8% in valore).

Accanto al crollo della domanda pubblica di soli servizi di ingegneria e architettura si osserva anche il forte calo delle gare miste, cioè per progettazione e costruzione insieme: nel 2010 sono stati messi in gara 14.877 milioni di euro, il 29,4% in meno rispetto al totale del 2009.

L'Osservatorio è pubblicato all'indirizzo <http://www.oice.it/osservatorio>.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilssole24ore.com>, 13 gennaio 2011)

■ Il nuovo Regolamento al Codice dei contratti n. 207/2010.

E' stato pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 288, Supplemento ordinario n. 270, del 10 dicembre 2010, il nuovo Regolamento al Codice dei contratti pubblici, con **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**.

Le sanzioni a SOA e imprese saranno le uniche norme ad entrare in vigore subito, il 25 dicembre, al termine dei tradizionali 15 giorni di *vacatio legis*. Tutto il resto del corposo Regolamento **entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione**, che scadranno l'8 giugno 2011. Avremo, quindi, tempo fino a tale data per studiare dettagliatamente quelle norme che si differenziano dalle attuali contenute nel D.P.R. 554/1999.

La sezione di controllo della Corte dei Conti, nell' adunanza del 30 novembre 2010, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il testo dell'intero regolamento, ad eccezione di alcuni articoli (artt. 72; 79, comma 21; 283, comma 1; 327, comma 2; 357, commi 12, 13, 16, 17, 21). In ordine a questi rilievi della Corte dei Conti, il Governo ha insistito nel mantenimento delle disposizioni regolamentari, ed ha fornito, nel preambolo del Regolamento, le motivazioni al solo art. 72, ritenendo che la norma era «necessaria a precisare, sulla base della previsione dell'art. 40, comma 4, lett. *f-bis*) del Codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall'autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui è attribuita l'attività di rilascio dell'attestazione di qualificazione del contraente generale».

Si tratta di un Regolamento importante, previsto nell'art. 5, comma 5 del Codice dei contratti ed è chiamato in questo modo (e non "Regolamento degli appalti pubblici") perché le disposizioni del Regolamento devono trovare nel Codice civile la norma di chiusura per la soluzione di casi dubbi o controversi.

Il Regolamento è costituito da un testo molto ampio (359 articoli e 15 Allegati), con un ordito suddiviso in **sette parti**, che è opportuno qui segnalare. La prima parte contiene le **disposizioni comuni degli appalti di lavori, servizi e forniture**. La seconda parte, assai corposa (artt. 9 - 251), disciplina i **lavori nei settori ordinari** ed è articolata sulla base del procedimento attraverso il quale viene realizzata un'opera, dalla nomina del rappresentante del procedimento sino al collaudo. La terza disciplina gli **appalti di servizi tecnici** (architettura ed ingegneria). La quarta stabilisce in dettaglio la disciplina degli **appalti di servizi e forniture**. La quinta disciplina gli **appalti dei settori speciali**. La sesta prevede i **contratti eseguiti all'estero**. La settima, infine, contiene **norme transitorie**, l'indicazione delle norme abrogate e stabilisce i tempi di entrata in vigore del Regolamento.

E' poi importante da rilevare che questo Regolamento non è un Regolamento di esecuzione (che stabilisce in dettaglio quanto è previsto nella legge e che è sottoposto ai limiti di cui all' art. 4 delle Disposizioni sulla legge in generale), ma è un **Regolamento di attuazione e di integrazione** del Codice dei contratti. Esso contiene quindi disposizioni che integrano, completano le norme del Codice dei contratti e si pongono al livello di esso. In conseguenza, l'imprenditore, la pubblica amministrazione, gli operatori e gli interpreti dovranno tenere conto, nella loro attività, non soltanto dei 257 articoli del Codice dei contratti pubblici, ma anche dei 359 articoli del Regolamento e degli Allegati.

Le **norme di maggiore rilievo** del Regolamento riguardano:

- il sistema di qualificazione;
- le opere "superspecialistiche"; - la verifica dei progetti;

- la progettazione;
- l'appalto "integrato" (cioè l'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare o definitivo);
- la disciplina transitoria sulla qualificazione, che contiene minuziose regole sulle attestazioni relative ad alcune categorie. L'impalcatura del sistema dei contratti pubblici è stata ampiamente modificata. Infatti, è pur vero che il Regolamento riprende molte norme del precedente Regolamento (D.P.R. 554/1999) e del D.M. n. 145/2000, ma contiene importanti novità. Si pensi, per esempio, alla posizione centrale che è stata attribuita allo studio di fattibilità (art. 14), alle fasi della progettazione ed al progetto preliminare (art. 17), come pure alle previsioni di cui all'art. 145, sulla "non applicazione" di una parte del Regolamento e sulla "disapplicazione" totale o parziale delle penali procedimentali irrogate". Il Regolamento al Codice dei contratti pubblici contiene quindi un intreccio di norme e di disposizioni, derivate in parte da testi precedenti e presenta molti problemi interpretativi, che devono essere risolti secondo i criteri dell'interpretazione letterale e sistematica, criteri che sono stati puntualmente seguiti dagli Autori dell'opera: "Il Regolamento dei Contratti pubblici", edita da Il Sole 24 ore alla quale si rimanda per gli approfondimenti. (Vittorio Italia, avvocato in Milano, Il Sole 24 Ore - Newsletter 7:24, 15 dicembre 2010)

■ **Processo amministrativo senza più riti speciali.**

Il 16 settembre 2010 è entrato in vigore il Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010), in attuazione dell'articolo 44 della legge 66/2009 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo. Di conseguenza, le norme che regolano il contenzioso negli appalti subiscono un'ulteriore modifica dopo quella introdotta solo qualche mese fa dal Dlgs 53/2010 di recepimento della Direttiva ricorsi 66/2007/Ue. Con l'approvazione del Codice del processo amministrativo si è voluto estendere la validità del "rito ordinario" a discapito di vari "riti speciali" com'era quello del contenzioso in materia di appalti. Trattasi di un'idea condivisibile, anche se è comprensibile che ai funzionari delle stazioni appaltanti non abbia fatto piacere questa ennesima modifica del Codice dei contratti, visto che adesso dovranno prendersi la briga di riallineare il Dlgs 163/2006 e s.m.i. alla luce delle ulteriori modificazioni e integrazioni introdotte dal Dlgs 104/2010. A questo punto pensavano di doversi sorbire "solo" il Regolamento attuativo da poco pubblicato in Gazzetta. Invece capiterà loro di rilevare che molti trasferimenti di norme dal Codice dei contratti al Codice del processo amministrativo vengono effettuati mediante dei semplici rinvii, dando adito a qualche ulteriore incertezza interpretativa. Da una prima sommaria lettura del Dlgs 104/2010, si evidenzia la migrazione dal Codice dei contratti a quello del processo amministrativo delle disposizioni riguardanti la giurisdizione, gli strumenti di tutela, le norme riguardanti l'inefficacia del contratto, le sanzioni alternative e tutto quanto deriva necessariamente da una decisione del giudice. Rimangono invece nel Codice dei contratti le disposizioni riguardanti il pre-contenzioso davanti all'Avcp, l'istituto dell'informativa preventiva dell'intento di proporre ricorso, l'accordo bonario e l'arbitrato, oltre alla disciplina del termine dilatorio tra aggiudicazione e stipulazione, dell'effetto sospensivo automatico della stipulazione del contratto in caso di proposizione della domanda cautelare, delle norme riguardanti le comunicazioni degli atti di gara e dell'accesso "immediato" previsto dall'articolo 13 del Codice dei contratti, come riformulato dal decreto 53/2010, il cui termine di scadenza rileva solo come presunzione legale di conoscenza degli atti messi a disposizione dalla stazione appaltante. Tra le novità introdotte dal Codice del processo amministrativo si annota la reintroduzione della risarcibilità del danno per "perdita di chance" che era stata incomprensibilmente eliminata dal Dlgs 53/2010. Invece il legislatore non ha recepito la richiesta di legittimare l'Avcp a impugnare gli atti illegittimi dei procedimenti delle gare d'appalto: meno male, perché non c'era nessuna esigenza di avere una specie di pubblico ministero nel processo amministrativo.

(Marco Molinari, Il Sole 24 Ore Sanità, 18-24 gennaio 2011, n. 2, p. 18)

 **Catasto****■ Gli immobili non registrati devono essere messi a norma entro il 31 marzo**

C'è tempo fino al 31 marzo 2011 per regolarizzare l'accatamento dei fabbricati che non siano dichiarati in catasto o che siano dichiarati difformemente dal loro effettivo stato di fatto. La norma che concede questa possibilità è contenuta nell'articolo 19, comma 8, del DI 78/2010, convertito in legge 122/2010. Originariamente, la scadenza era fissata al 31 dicembre 2010 ma, per effetto del DI 225/2010 (decreto "milleproroghe") il termine è stato prorogato al 31 marzo 2011.

La possibilità di regolarizzazione concerne:

- i fabbricati esistenti e mai denunciati al catasto, in qualsiasi epoca la loro costruzione sia stata effettuata;

- i fabbricati denunciati al catasto, ma sui quali siano state effettuate modificazioni, strutturali o semplicemente d'uso, non denunciate in catasto (un'abitazione divenuta ufficio; un negozio divenuto garage; un sottotetto reso abitabile; un balcone divenuto veranda; un appartamento nel quale sia stato realizzato un servizio igienico in più o nel quale sia stata modificata la distribuzione dei muri interni, eccetera);

ri fabbricati già rurali e come tali censiti nel catasto terreni qualora siano venute meno le condizioni che ne permettevano la qualificazione come fabbricati rurali, i quali vanno pertanto denunciati al catasto fabbricati come edifici urbani.

Molte di queste situazioni sono già note all'agenzia del Territorio, sia per effetto di rilievi fotogrammetrici sia per effetto di incrocio di dati tra la banca dati del Territorio e quella di altri enti, come quella dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e quindi l'Agenzia – una volta scaduti i termini per la regolarizzazione – chiederà spiegazioni ai soggetti intestatari delle particelle catastali interessate da questi controlli (tra l'altro, chiunque può verificare quali sono queste situazioni, irregolari o presunte tali, poiché il sito internet dell'Agenzia del Territorio contiene il loro elenco, consultabile inserendo i dati, oltre che del Comune, inerenti il foglio di mappa e la particella di cui si intende avere notizia). Va però precisato che la regolarizzazione non concerne solo i beni contenuti in questo elenco visibile su internet ma qualsiasi situazione catastale che non sia regolare.

Se non si procede a questa regolarizzazione e l'agenzia del Territorio si accorge dell'irregolarità nell'accatamento, il censimento catastale sarà curato d'ufficio, con attribuzione ai beni interessati di una rendita catastale presunta; le spese sostenute dall'Agenzia (che si avvarrà della collaborazione degli ordini professionali tecnici, vale a dire di ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili, agrari e agrotecnici) saranno addebitate ai proprietari dei beni interessati, con l'aggiunta della sanzione per omessa denuncia.

Chi effettua questa regolarizzazione dell'accatamento deve però tenere in conto che:

- l'accatamento provoca l'obbligo di riconsiderare quanto versato per Ici e imposte sui redditi sulla base della rendita catastale non fedele alla reale situazione di fatto, dal momento in cui vennero ultimati i lavori la cui esecuzione avrebbe dovuto provocare la loro denuncia in catasto, e ciò con effetto per i periodi d'imposta per i quali il fisco ha il potere di rettifica di quanto versato dal contribuente (ricorrendo ove possibile all'istituto del ravvedimento operoso);

- l'accatamento equivale a una auto-denuncia dei lavori che siano stati effettuati abusivamente, e cioè senza idoneo permesso comunale; in alcuni casi, questa situazione potrà essere sanata con un'apposita pratica di sanatoria edilizia (e ciò in particolare quando l'opera eseguita abusivamente sarebbe stata consentita dal comune se fosse stato richiesto il permesso per effettuarla). Nei casi in cui invece si tratti di lavori non sanabili, questa autodenuncia può costare cara in quanto può attivare un procedimento penale per abusivismo e può inoltre condurre a un ordine comunale di demolizione o di rimessa in pristino.

In quest'ultimo caso è facile pensare che la gravità di queste conseguenze costituirà un notevole disincentivo ad avvalersi di questa possibilità di sanatoria catastale.

(Il Sole 24 ORE, Telefisco 2011, 26 gennaio 2011)

 **Condominio****■ Riforma del condominio: via libera dal Senato Condominio**

Il Senato ha approvato ieri, 26 gennaio, per alzata di mano e in prima lettura, la riforma del condominio che interessa oltre 40 milioni di italiani e che ha l'obiettivo di rendere più snella e trasparente la gestione condominiale, ridurre l'elevata litigiosità che si riscontra nella materia e deflazionare l'arretrato dei processi civili. Le liti in materia di condominio rappresentano, infatti, una delle fonti principali di contenzioso civile in Italia ed evidenziano l'esigenza di rendere la relativa normativa più adeguata e rispondente alla realtà attuale.


Con la riforma del condominio, approvata oggi dal Senato in prima lettura, sono state affrontate questioni rilevanti, concernenti la sicurezza degli edifici ed una maggiore responsabilizzazione della figura dell'amministratore, obbligato a stipulare una polizza assicurativa per le responsabilità inerenti allo svolgimento della sua attività e ad iscriversi ad un registro pubblico che assicurerà una maggiore tracciabilità e trasparenza del suo modo di operare.

Sono state inoltre previste delle forme di tutela del condomino virtuoso rispetto a quello moroso, mentre, per quanto riguarda la modificazione d'uso e la sostituzioni delle parti comuni, è stata prevista la possibilità di deliberare a maggioranza, garantendo così un migliore perseguimento dell'interesse comune.

Per il sottosegretario alla giustizia, intervenuto nel corso del dibattito, il testo del provvedimento è "frutto del lavoro meditato e competente svolto in Commissione giustizia, riprende diverse proposte legislative volte ad adeguare la disciplina in materia di condominio alla nuova realtà economico-sociale, profondamente mutata rispetto al periodo in cui furono varate le norme attualmente vigenti e consentirà di ridurre il contenzioso civile, uno degli obiettivi dell'attuale Governo in materia di giustizia.

Il disegno di legge passa ora all'esame della Camera.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilssole24ore.com>, 27 gennaio 2011)

 **Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ Investimenti in sicurezza, esauriti gli incentivi offerti dall'INAIL Imprese**

Le richieste presentate ieri in via telematica dalle aziende per investimenti in prevenzione attraverso il portale dell'INAIL hanno raggiunto i 778 milioni di euro a fronte dei 60 disponibili. Oltre il 90% del budget è stato esaurito in pochi minuti per un totale di 1.438 progetti ammessi. A beneficiarne soprattutto le micro e piccole imprese.

Le domande effettivamente rispondenti ai criteri di ammissibilità stabiliti nel bando e che, quindi, hanno avuto accesso alla "gara a tempo" sono risultate essere 19.410. Nell'ambito di questo totale, invece, ne sono state ricevute 1.438, fino alla copertura del budget di 60 milioni di euro disponibili. I progetti presentati - dopo attenta verifica - saranno pubblicati sul portale istituzionale dell'Istituto.

Come ha rilevato ieri il presidente dell'INAIL, Marco Fabio Sartori, sul portale dell'Istituto è stato registrato un numero altissimo di connessioni contemporanee e i contatti totali della giornata hanno superato i 3 milioni: i disguidi tecnici riscontrati non hanno in alcun modo alterato la par condicio dei partecipanti e le transazioni andate a buon fine hanno esaurito nel giro di pochi minuti la totalità degli stanziamenti.

Qualche esempio concreto?

Le imprese della Lombardia, regione per la quale l'INAIL aveva destinato 10,46 milioni di euro, hanno impiegato appena 22 minuti per "consumare" il budget. Quelle del Veneto, invece, in appena 16 minuti hanno richiesto i 4,7 milioni di stanziamenti assegnati. Sono serviti, infine, 18 minuti alle imprese dell'Emilia Romagna (oltre 4,5 milioni), 22 minuti a quelle del Lazio (7,8 milioni) e 27 minuti a quelle della Sicilia (4,2 milioni circa). Insomma: in meno di mezz'ora quasi l'intero stanziamento è stato esaurito da una "valanga" di richieste.

Entrando nello specifico dei progetti risultati destinatari dei fondi INAIL, il 74% ha interessato investimenti di rinnovo di attrezzature e impianti, il 20% l'adozione di nuovi modelli organizzativi e il 6% la formazione. I comparti industriali maggiormente interessati sono stati quello delle attività manifatturiere, col 42% dei progetti, e delle costruzioni (21% dei progetti). A beneficiare delle agevolazioni sono state prevalentemente le micro e piccole imprese: il 49% dei progetti finanziati, infatti - pari a 711 domande su 1.438 - è stato attribuito ad aziende con dimensioni oscillanti tra una e dieci unità e le PMI (imprese fino a 250 dipendenti) rappresentano il 98 % delle domande totali.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 14 gennaio 2011)



Edilizia e urbanistica

■ L'abuso detta la sanzione. Permessi e violazioni. Cosa cambia con l'introduzione della Scia e della comunicazione al comune

Responsabilità e sanzioni variabili a seconda dei soggetti coinvolti e del titolo abilitativo richiesto. Il regime degli abusi urbanistico-edilizi è sempre stato fortemente differenziato, ma il mosaico si è arricchito di nuove tessere con il DI 40/2010 (attività edilizia libera, convertito dalla legge 73/2010) e dalla legge 122/2010 (Scia in edilizia).

Nei confronti della Pa e della responsabilità penale, la norma-base è l'articolo 29 del Dpr 380/2001, secondo cui il titolare del permesso di costruire (o di altro titolo edilizio equipollente), il committente dei lavori e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, al piano regolatore nonché, insieme al direttore dei lavori, a quelle dei titoli edilizi e alle modalità esecutive da essi stabilite.

Questi soggetti sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e – in solido – alle spese per l'esecuzione in danno (cioè l'eliminazione dell'abuso che fosse curata dal comune), a meno che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Un regime particolare è poi previsto per il direttore dei lavori, che non è responsabile se ha contestato agli altri soggetti la commissione dell'abuso, segnalando la violazione al comune. Nei casi più gravi (totale difformità o variazione essenziale dal titolo) deve anche rinunciare all'incarico. In caso contrario, il comune segnala al consiglio dell'ordine professionale la violazione in cui è incorso il direttore, che è passibile di sospensione dall'albo da tre mesi a due anni.

Le sanzioni

Prima le sanzioni erano organizzate in ragione della mancanza o della difformità da concessione edilizia e autorizzazione edilizia, adesso con la moltiplicazione dei titoli (Super-Dia, Scia e comunicazione di avvio lavori) e la proliferazione della disciplina regionale, il quadro si complica.

Per le opere più rilevanti – nuova costruzione e ristrutturazione edilizia – la sanzione per l'attività senza titolo o in difformità da esso è di natura ripristinatoria (demolizione o rimozione) e penale (arresto fino a due anni e ammenda fino a 51.645 euro). Questo sia quando il titolo richiesto è il permesso di costruire, sia quando la legislazione regione richiede la Super-Dia.

Le opere minori, invece, sono punite solo in via amministrativa – salvo che interessino beni vincolati – con sanzioni pecuniarie da versare al comune che vanno da 516 euro al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente all'abuso. Queste sono le attività soggette a Scia (oppure a Dia) e riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, varianti che non incidono sui parametri urbanistici, non modificano la destinazione d'uso, la sagoma e non violano le prescrizioni del permesso di costruire. Rientrano tra le opere minori anche quelle soggette a comunicazione di avvio lavori, così come definite dall'attuale formulazione dell'articolo 6 del Dpr 380/2001, tra cui rientra ad esempio la manutenzione straordinaria "leggera".

Per le ormai numerose attività edilizie libere, che non sono soggette ad alcun titolo, non sono previste sanzioni amministrative o penali, sempreché – è bene ricordarlo – queste attività rispettino i requisiti fissati dal Dpr 380 nella loro stessa definizione, diversamente scattano le sanzioni ordinarie.

Fondamentali sono poi gli articoli 36 e 37 del Dpr 380, per cui, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il titolo in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Per la sanatoria è dovuto il pagamento del doppio del contributo di costruzione o di una sanzione comunque non inferiore a 516 euro.

Risparmio energetico

La disciplina nazionale e un numero crescente di leggi regionali concedono premi volumetrici per il raggiungimento di certe soglie di efficienza energetica, oppure consentono di non computare nella volumetria edificata gli extraspessori murari necessari a ottenere certi livelli di isolamento termico. C'è da chiedersi, però, cosa succede se le soglie di efficienza non risultano rispettate in sede di collaudo o vengono meno in seguito.

A ben vedere si tratta di interventi realizzati in totale o parziale difformità dal titolo edilizio (formatosi sul presupposto che l'efficienza dichiarata venisse raggiunta e mantenuta) e, come tali, soggetti alla sanzione della demolizione o rimozione dettata dagli articoli 33 e 34 del Dpr 380. Essendo però improbabile che la demolizione possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità – difficilmente identificabile rispetto a quella abusiva – la sanzione sarà:

- pari al doppio del costo di costruzione della volumetria extra, nel caso in cui la difformità rispetto al titolo sia parziale;
- pari al doppio dell'aumento di valore dell'intero immobile nel caso in cui la difformità sia considerata totale (il che equivale a dire il doppio del valore della volumetria realizzata in aumento rispetto all'edificabilità concessa dal piano regolatore).

Sebbene la legge non ne faccia menzione, è sostenibile che le sanzioni possano essere irrogate solo qualora l'interessato non abbia ricostituito il livello di efficienza energetica nel termine assegnato dal comune.

(Guido Alberto Inzaghi, Il Sole 24 ORE, 3 gennaio 2011)

■ **Prodotti edili: nuove norme di etichettatura Materiali da costruzione**

Nel quadro di un nuovo regolamento relativo alla vendita a livello UE di prodotti da costruzione, approvato dal Parlamento durante la plenaria di martedì 18 gennaio a seguito di un accordo raggiunto con il Consiglio, i prodotti destinati all'edilizia dovranno includere informazioni sulle sostanze pericolose, come richiesto dal regolamento Reach del 2006, in modo da soddisfare gli standard di salute e sicurezza e rendere chiaro il contenuto a tutti gli utenti.

Per le micro imprese saranno sviluppate procedure semplificate di valutazione dei loro prodotti, a condizione che questi beni siano conformi alle norme armonizzate dell'Ue.

Gli Stati membri devono inoltre designare Product Contact Point per fornire informazioni sui prodotti da costruzione ed il loro uso a titolo gratuito e dovranno mostrarsi imparziali per quanto riguarda il processo di ottenimento della marcatura Ce.

Prodotti da costruzione fabbricati in modo tradizionale o in modo adeguato alla conservazione del patrimonio, in un processo non industriale possono essere esentati dalla regola della dichiarazione di prestazione.

Altre modifiche si riferiscono alla tutela dell'ambiente, al riciclaggio dei prodotti da costruzione e mirano alla necessità di tener conto della salute e della sicurezza durante l'intero ciclo di vita del prodotto da costruzione nel valutare le sue prestazioni.

Il regolamento entrerà ufficialmente in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Tuttavia, molte delle disposizioni si applicano solo a partire dal 1° luglio 2013, per permettere alle aziende di avere tempo per adeguarsi.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilssole24ore.com>, 27 gennaio 2011)

■ **Classificazione acustica degli edifici: presentata la UNI 11367 UNI**

Presentata a Venezia la norma UNI 11367 "Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera".

I relatori hanno tracciato un quadro complessivo del ruolo della normazione tecnica e hanno provveduto ad approfondire gli elementi distintivi della norma recentemente pubblicata. In particolare l'attenzione è stata posta sull'attività del gruppo di lavoro "Classificazione acustica degli edifici", nell'ambito della sottocommissione "Acustica in edilizia" posta sotto le competenze congiunte delle commissioni tecniche "Acustica e vibrazioni" e "Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio".

Antonino Di Bella, componente del gruppo di lavoro sopra citato, ha esposto l'evoluzione del quadro normativo e legislativo nazionale e chiarito i motivi dell'introduzione del concetto di classificazione acustica degli edifici come requisito importante nella produzione edilizia.

Molte le novità introdotte dalla UNI 11367, che prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: dalla classe 1 (la più silenziosa), alla 4 (la più rumorosa). Classe acustica, dunque, che è da intendersi come proprietà intrinseca dell'edificio, non dipendente dal contesto, e che è correlata alla qualità percepita.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilssole24ore.com>, 20 gennaio 2011)

■ **Verifiche sismiche: prorogato al 31 marzo il termine per trasmettere le schede Opere strategiche**

E' stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine entro il quale le Regioni e le Amministrazioni statali e i gestori delle infrastrutture devono trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile le schede di sintesi con lo stato delle verifiche sismiche.

Le verifiche sismiche delle opere strategiche e rilevanti sono previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

La proroga del termine è contenuta nel decreto legge del 29 dicembre 2010 n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.303 del 29 dicembre 2010. Nel decreto viene indicata la possibilità di prorogare ulteriormente tale termine, non oltre il 31 dicembre 2011, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pubblichiamo un estratto del decreto legge n. 225, che consiste nel testo dell'articolo 1 del decreto legge e nell'individuazione della sezione della tabella 1 ad esso allegata, che riguarda le verifiche sismiche.

Il precedente termine per le verifiche sismiche era stato fissato al 31 dicembre 2010 dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, che trattava questo argomento al comma 5 dell'articolo 20.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilssole24ore.com>, 11 gennaio 2011)

■ **Il piano casa resta anche nel 2011**

A quasi due anni dal varo del piano casa – 1° aprile 2009 – le regioni continuano a legiferare, affrettandosi a spostare scadenze e limitazioni per cercare di favorire le domande dei privati. Le istanze presentate fino a oggi sono state un po' ovunque fortemente al di sotto delle aspettative – con le eccezioni di Veneto e Sardegna – e da più parti si è sentita la necessità di rivedere le leggi regionali, per ammorbidire la normativa in vigore o allungarne i tempi. Solo nelle ultime settimane quattro consigli regionali hanno approvato i disegni di legge varati dalla giunta, sfruttando le ultime votazioni dell'anno, mentre in Emilia Romagna il piano casa si chiude il 31 dicembre, a meno che la regione non decida una proroga in extremis.

In Toscana, dove il termine era previsto per il prossimo 31 dicembre, le modifiche della legge regionale 24/2009 sono state comprese nel maxi-emendamento alla Finanziaria votato nell'ultimo consiglio regionale per prorogare di un anno il piano casa: il provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato nei termini, ma con 12 mesi in più (fino al 31 dicembre 2011) per presentare le domande.

Tempi più lunghi anche nelle Marche, dove – oltre alla proroga fino al 30 giugno 2012 – è stato esteso il ventaglio di possibilità di intervento. Innanzitutto è stato abolito il limite per l'ampliamento di 200 metri cubi per il residenziale e di 400 metri cubi per il non residenziale. Inoltre, l'aumento di volumetria permette di recuperare i sottotetti a fini abitativi, abbassando di 30 centimetri l'altezza

necessaria (da 2,70 a 2,40 metri). Questa possibilità viene estesa anche nei centri storici (purché non venga modificata la sagoma dell'edificio) dove si potranno anche demolire e ricostruire gli edifici realizzati dopo il 1950 «non coerenti architettonicamente con gli edifici circostanti». Infine, per gli interventi di sostituzione edilizia con bonus volumetrico viene concessa una doppia possibilità: un aumento dell'efficienza energetica del 15% rispetto alla normativa nazionale con un premio del 30% del volume, o un premio del 40% del volume se si ha un risparmio energetico corrispondente al punteggio 2 del protocollo Itaca Marche.

Anche in Umbria il consiglio regionale ha approvato le modifiche al piano casa offrendo possibilità maggiori per chi aumenta i livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualità architettonica degli edifici. Il mancato decollo della normativa ha portato la regione ad allargare le maglie della normativa cercando di incentivare il risparmio energetico. Gli interventi che prevedono premialità di ampliamento della superficie riguardano sia gli edifici a destinazione residenziale che a destinazione produttiva, oltre a quelli presenti in aree rurali: l'ampliamento della Suc esistente è incrementato del 25% (fino a un massimo di 80 metri quadrati) se l'edificio è classificato in classe A e del 15% se invece è in classe B.

Se gli edifici prevedono anche l'installazione di impianti fotovoltaici si può ampliare di un ulteriore 5% la superficie, che viene incrementata di un altro 5% nel caso di interventi che prevedano la rimozione di tutte le coperture in amianto.

Se gli interventi vengono effettuati su aree industriali dismesse classificate come siti da bonificare si aggiunge ancora un 10 per cento. Per capire se queste estensioni saranno davvero applicabili si dovrà aspettare di vedere cosa faranno i comuni, che hanno 60 giorni di tempo per escludere ulteriori aree dall'applicabilità della normativa o stabilire limiti inferiori di incremento.

Via libera all'ampliamento anche agli edifici che non sono prima casa in Campania, secondo quanto prevedono le modifiche alla legge regionale 19/2009 approvate dal consiglio lo scorso 20 dicembre. Inoltre, l'ampliamento del 20% è ora possibile anche per gli edifici che non superano i 1.500 metri cubi e per gli edifici residenziali con tre piani fuori terra. Sono previsti interventi sull'edilizia rurale e la riconversione al residenziale dei siti industriali dismessi anche per superfici superiori ai 15mila metri quadrati. Anche in Campania c'è un anno in più di tempo per la presentazione delle domande: il termine scade a giugno 2012.

Con il nuovo anno modifiche al piano casa in senso liberalizzante potrebbero arrivare anche in Liguria e Piemonte. In Liguria, dove il Ddl approvato dalla giunta andrà al voto del consiglio a gennaio, il testo prevede una proroga dei termini fino al 31 gennaio 2013 e l'ampliamento per gli impianti produttivi con un vincolo di destinazione d'uso per 20 anni. In Piemonte, invece, il disegno di legge è in discussione in commissione e presto dovrebbe passare al vaglio del consiglio regionale e contiene modifiche che permettono di intervenire nei centri storici e in edifici a destinazione mista.

(Eleonora Della Ratta, Il Sole 24 ORE Norme e tributi, 27 dicembre 2010)

Energia

■ Fotovoltaico, a fine 2010 installati 7.000 MW Energie rinnovabili

A fine 2010, la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici in esercizio, che a oggi hanno fatto domanda di ammissione agli incentivi al GSE, è pari a 2.800 MW su oltre 140.000 impianti.

Lo ha reso noto il GSE durante un'audizione informale davanti alla X Commissione Senato nell'ambito dell'acquisizione dei pareri relativi allo schema di decreto legislativo, approvato lo scorso 30 novembre dal Consiglio dei Ministri, che recepisce la Direttiva 28/2009 CE.

Considerando, inoltre, le domande relative all'anno scorso che continueranno ad arrivare al GSE entro fine febbraio, si stima che la potenza complessiva a fine 2010 potrebbe aver raggiunto il valore di 3.000 MW su 150.000 impianti.

Nel solo anno 2010, quindi, la nuova potenza fotovoltaica installata sarebbe pari a 1.850 MW, con un incremento del 160% rispetto alla potenza entrata in esercizio nell'anno precedente (711 MW).

Sono inoltre pervenute al GSE comunicazioni per circa 55.000 ulteriori impianti per una potenza di

4.000 MW, in aggiunta agli impianti in esercizio sopra citati, a seguito della legge 129/2010 che prevede di riconoscere le tariffe 2010 agli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio entro giugno 2011 purché abbiano comunicato la fine dei lavori entro il 31 dicembre 2010.

Valutando queste ultime richieste si deduce che:

- la potenza complessiva degli impianti installati, se pure non ancora tutti collegati alla rete elettrica, potrebbe essere pari, a fine 2010, a 7.000 MW su 200.000 impianti contro i 1.142 MW di fine 2009;
 - nel corso del 2011 potrebbe essere già raggiunto il target di 8000 MW che il Piano di Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili ha previsto per l'anno 2020 per gli impianti fotovoltaici.
- (Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 27 gennaio 2011)

■ **Fotovoltaico, pubblicata la guida al terzo conto energia Efficienza energetica**

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato la Guida al Terzo Conto Energia che illustra nel dettaglio come richiedere gli incentivi per gli impianti fotovoltaici secondo quanto previsto dal D.M. 6 agosto 2010.

Il documento è uno strumento di consultazione completo sul quadro normativo di riferimento e sull'iter da compiere per accedere alle tariffe incentivanti e ai relativi premi.

La Guida, dunque, illustra alcuni dei principali aspetti collegati agli impianti fotovoltaici, quali:

- connessione degli impianti alla rete;
- misurazione dell'energia prodotta;
- valorizzazione dell'energia prodotti dagli impianti;
- erogazione degli incentivi.

Nelle appendici al documento sono inoltre riportate dettagliatamente le regole tecniche da seguire per soddisfare i requisiti necessari al riconoscimento degli incentivi, oltre alle informazioni di base sugli aspetti tecnici ed economici che contraddistinguono la conversione solare fotovoltaica.

Contestualmente alla Guida il GSE ha anche pubblicato, successivamente agli esiti delle consultazioni e delle verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia le Regole tecniche, contenenti le modalità di attuazione delle disposizioni stabilite dal D.M. 6 agosto 2010 e dalla delibera ARG/elt 181/10, che la Guida alle applicazioni innovative per l'integrazione architettonica del fotovoltaico.

Riguardo a quest'ultima, si informa che il GSE non ha preventivamente qualificato alcuna soluzione disponibile sul mercato, tantomeno, prevede di farlo. Ogni realizzazione sarà valutata al momento della richiesta di accesso agli incentivi.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 25 gennaio 2011)

■ **Energia: approvato il Piano strategico, sette linee guida per il 2011-2013** Promuovere la concorrenza, rafforzare la tutela dei consumatori, contribuire ad una sempre maggiore competitività del sistema energetico nazionale, migliorare ulteriormente la qualità dei servizi nei mercati dell'energia elettrica e del gas, attraverso attività di regolazione e controllo trasparenti ed affidabili. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi delineati dall'Autorità per l'energia nel nuovo *Piano strategico triennale 2011-2013*, approvato, secondo prassi consolidata, con la prima delibera dell'anno (GOP 1/11).

Il *Piano* individua sette obiettivi generali ed indica le priorità operative, le scadenze, le responsabilità organizzative interne per l'attuazione delle varie iniziative previste. Queste mirano a: rendere più efficienti i mercati; migliorare ulteriormente la qualità e l'economicità dei servizi infrastrutturali; rafforzare l'attività di vigilanza e controllo; diffondere ancor più l'uso razionale dell'energia e le tecnologie innovative; contribuire a conciliare sempre meglio competitività del sistema energetico e tutela ambientale; continuare a sostenere la cooperazione internazionale verso quadri regolatori sempre più armonizzati, efficaci, che facilitino investimenti e sviluppi favorevoli ai consumatori ed alla competitività delle imprese.

"Con la prima delibera dell'anno, tradizionalmente dedicata all'adozione del nuovo *Piano Triennale*, intendiamo garantire la continuità dell'azione dell'Autorità, pur nelle more della nomina del nuovo

Collegio che potrà ovviamente modificare o integrare gli indirizzi strategici da noi oggi doverosamente delineati" - ha dichiarato il Presidente dell'Autorità Alessandro Ortis - "Attraverso l'approvazione del *Piano* abbiamo inteso consolidare il processo di programmazione, ad aggiornamento annuale, adottato negli ultimi sei anni come necessario mezzo gestionale; con ciò mettiamo pure a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento, di trasparenza e di comunicazione, che consente di conoscere con largo anticipo la nostra agenda: un programma di regolazione e controllo progressivamente aggiornabile, anche sulla base di ogni più approfondita interlocuzione istituzionale e di consultazioni pubbliche periodiche con consumatori, operatori e loro Organismi rappresentativi" - ha concluso Ortis.

Il Piano in dettaglio

Il *Piano strategico triennale* si articola sui seguenti sette obiettivi generali, suddivisi in una serie di obiettivi strategici, a loro volta esplicitati attraverso specifici obiettivi operativi e schede di dettaglio.

- **Promuovere lo sviluppo di mercati concorrenziali:** sviluppare e armonizzare i mercati dell'elettricità e del gas; promuovere l'adeguatezza dell'offerta e contenere il potere di mercato degli operatori dominanti; promuovere la formazione di efficienti mercati transnazionali dell'elettricità e del gas; garantire un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture regolate.

- **Sostenere e promuovere l'efficienza e l'economicità dei servizi infrastrutturali:** promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture; garantire l'economicità e la qualità dei servizi a rete, compreso lo sviluppo delle *smart grids* e la promozione degli autoveicoli elettrici; promuovere l'efficienza dell'attività di misura.

- **Tutelare i clienti dei servizi energetici:** gestire la completa apertura dei mercati lato domanda, anche avviando il superamento del servizio di maggior tutela nel settore elettrico; garantire il servizio universale e tutelare specifiche categorie di clientela; sviluppare i livelli di qualità e sicurezza dei servizi.

- **Promuovere l'uso razionale dell'energia e contribuire alla tutela ambientale:** sostenere e diffondere l'efficienza energetica negli usi finali; contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile, compresa l'integrazione di convenienti fonti rinnovabili nel sistema.

- **Garantire la semplificazione e l'attuazione delle discipline regolatorie:** vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati; vigilare sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires di cui alla legge 133/08; assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria;

- **Sviluppare l'interlocuzione con gli attori di sistema:** sviluppare i rapporti con i soggetti istituzionali; potenziare gli strumenti di consultazione e interlocuzione con operatori, consumatori e loro associazioni; consolidare la comunicazione e i rapporti con i mass-media.

- **Accrescere l'efficienza operativa interna dell'Autorità:** sostenere lo sviluppo delle risorse umane; migliorare l'efficienza organizzativa e finanziaria; ciò rilevando ancora la necessità di superare alcune problematiche circa l'adeguatezza degli organici e gli effetti della recente manovra finanziaria nazionale sull'autonomia gestionale dell'Autorità.

Con l'approvazione del *Piano*, l'Autorità conferma anche il proprio impegno per la più ampia valorizzazione dei processi di consultazione e della metodologia Air (analisi di impatto della regolazione), nonché per una semplificazione amministrativa con riferimento sia ai nuovi provvedimenti, sia alla disponibilità di testi unici, sia alla eliminazione di provvedimenti non più produttivi di effetti.

L'attività dell'Autorità riguarderà inoltre, in termini crescenti, le funzioni di controllo e vigilanza, al fine di sostenere la stessa efficacia delle regole già definite e proteggere, al contempo, le opportunità per un giusto sviluppo delle capacità competitive degli operatori e gli interessi dei consumatori.

(Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 11 gennaio 2011)

 **Impiantistica****■ Nuove regole per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività ispettiva - ha diramato la Circolare 19 gennaio 2011, n 4 contenente indicazioni relative a corsi ed esami per il rilascio del patentino per la conduzione di impianti termici civili di potenza termica superiore a 0,232 MW, a seguito delle modifiche apportate all'art. 287 del D.Lgs 152/06 dal D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128 (disposizioni di revisione del codice ambientale). In primo luogo la circolare ministeriale richiama la nuova formulazione dell'art. 287, il quale stabilisce, al comma 1, che il patentino di abilitazione venga rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale, anziché dalla Direzione Provinciale del lavoro, come previsto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Allo scopo comunque di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il comma 6 del medesimo articolo regola il periodo transitorio, stabilendo che, sino all'entrata in vigore delle leggi regionali, resta in essere la disciplina di corsi ed esami individuata con il Decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 12 agosto 1968. Tale decreto prevede che le Commissioni d'esame e la segreteria siano composte da funzionari dell' Ispettorato Provinciale del Lavoro. In virtù della norma transitoria viene quindi disposto dalla circolare ministeriale che le Direzioni provinciali del lavoro potranno procedere alla costituzione delle Commissioni d'esame e ai relativi esami. Viene inoltre ricordato che le imprese che operano nel settore degli impianti termici potranno continuare a svolgere per proprio conto i corsi per la conduzione dei suddetti impianti. Si potrà infine, sempre nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, continuare a rilasciare il patentino, senza necessità di esame, ai soggetti che sono già in possesso di certificato di abilitazione di qualsiasi grado, per la condotta di generatori a vapore.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore - Newsletter 7:24, 31 gennaio 2011)

 **Lavoro, previdenza e professione****■ Mediazione: dal CNF un modello di regolamento per gli organismi istituiti presso i Consigli dell'Ordine.**

Le previsioni della necessaria difesa tecnica almeno nei casi in cui è richiesta in giudizio, la formulazione della proposta solo dal mediatore del procedimento (e non da un terzo) e solo in caso di richiesta congiunta della parti (tranne che nelle mediazioni in materia di responsabilità medica e da circolazione di veicoli) e la disciplina delle cause di incompatibilità e dei doveri di imparzialità mutuata dal Codice deontologico forense. Ad articolare uno schema di regolamento unitario per gli organismi di conciliazione forensi è il CNF, che nella seduta amministrativa del 21 dicembre ha adottato un testo che è stato inviato a tutti gli Ordini con la circolare n. 34-C/2010. Lo schema di regolamento si propone di fornire ai COA un supporto normativo per l'organizzazione degli organismi di conciliazione. L'articolato disciplina alcuni aspetti salienti del procedimento di mediazione. La domanda, per esempio, e il suo contenuto. L'organizzazione dell'ufficio di Segreteria dell'Organismo di conciliazione che diventa un punto strategico con la competenza di tenere il registro, anche informatico, dei procedimenti di mediazione e di informare le parti sia dei benefici fiscali sia delle conseguenze processuali negative conseguenti alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Quanto al mediatore, il regolamento esclude che egli svolga attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificarne la conformità a norme imperative e ordine pubblico. Il mediatore deve comunicare alla segreteria l'accettazione dell'incarico e deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità. Il regolamento, per non aggravare inutilmente, esclude la nomina di un esperto iscritto all'albo dei consulenti/periti presso il tribunale, a meno che non sia possibile nominare mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario. Dopo aver disciplinato le cause di incompatibilità e dettato le regole di imparzialità, il regolamento disciplina l'aspetto della riservatezza del

procedimento: tutto quanto dichiarato nel corso della procedura non può essere verbalizzato e le dichiarazioni/informazioni rese non possono essere usate nell'eventuale giudizio successivo, salvo il consenso del titolare. Quanto al procedimento di mediazione, esso è improntato alla massima informalità. La proposta del mediatore è formulata solo se le parti ne fanno richiesta congiunta e, in questo caso, il mediatore deve avvisare le parti delle conseguenze possibili nel successivo giudizio. Le parti possono entro 7 giorni dalla ricezione accettare o rifiutare la proposta, comunicandolo in qualunque forma idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione. Solo nelle controversie in materia di responsabilità medica o da circolazione di veicoli il mediatore può fare la proposta anche in assenza di volontà congiunta per "l'esigenza di stimolare la partecipazione del presunto danneggiante".

(Il Sole 24 ORE – Il Tecnico legale, n. 1/2011)

■ **11,50% in edilizia, l'INPS fornisce le istruzioni operative**

Il D.M. 4 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dello scorso 13 dicembre) ha confermato per l'anno 2010, nella misura dell'11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dal D.L. 244/1995.

Il beneficio, che consiste in una riduzione sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Tutte le necessarie informazioni sulle condizioni di accesso al beneficio e le relative modalità operative sono state emanate dall'INPS e descritte in dettaglio nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2011.

(Il Sole 24 ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 25 gennaio 2011)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere**

La Commissione consultiva permanente sulla **salute e sicurezza sul lavoro**, nella riunione del 19 gennaio 2011, ha approvato il documento "**Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere**". Il documento ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa esecutrice. Inoltre la procedura di che trattasi costituisce un utile indirizzo per definire le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui c'è una richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa esecutrice fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione. Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, così come modificato dal D.Lgs 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall'art. 96 del D.Lgs 81/08. L'articolo 96, infatti, chiarisce che l'obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell'Allegato X del D.Lgs 81/08. Il documento riporta su tre colonne: i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, le procedure operative di competenza dell'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e le procedure operative di competenza dell'impresa esecutrice. Sono stati analizzati i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le procedure dettagliate, da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi. Nel momento in cui l'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice informi l'impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.

Entrambi i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice promuove tale coordinamento.

Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l'attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l'attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Nel momento in cui un'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore di lavoro dell'impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.

A tal fine il **fornitore di calcestruzzo preconfezionato** invia all'impresa esecutrice il **documento che contiene:**

- tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
- numero di operatori presenti e mansione svolta;
- rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

L'impresa esecutrice può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08 e del punto 3 dell'allegato XV del medesimo decreto.

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere, sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore - Newsletter 7:24, 26 gennaio 2011)

■ Istruzioni in ordine all'accesso ispettivo, al potere di diffida e alla verbalizzazione unica. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 41 del 09 dicembre 2010.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 della Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) - che ha sostituito l'art. 13 del D.Lgs 124/2004, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 41 del 9 dicembre 2010, ha fornito al personale ispettivo importanti istruzioni operative in ordine alla proceduralizzazione dell'attività ispettiva.

Accesso sul luogo di lavoro

Osserva il Ministero del lavoro che la nuova disposizione normativa, nei sette commi di cui si compone, oltre a disciplinare il potere di diffida, scandisce le diverse fasi dell'accesso ispettivo. Quest'ultimo trova la propria fonte regolatrice nell'art. 8, c. 2, del D.P.R. 520/1955, secondo cui "gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge". Diverso il discorso per gli organi di vigilanza previdenziali per i quali trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 3 del D.L. 463/1983 (conv. da L. n. 638/1983).

Verbale di primo accesso

La prima novità riguarda l'obbligo dell'ispettore di predisporre, per ciascuna ispezione, il verbale di primo accesso. La sua consegna deve avvenire alla conclusione del primo accesso per cui esso diviene, dunque, una condizione di regolarità delle successive fasi ispettive fino alla conclusione dell'accertamento stesso. A tale obbligo si accompagna anche quello del rispetto di determinati contenuti, anch'essi inderogabili. Essi riguardano: l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego, la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo, ogni richiesta anche documentale utile al proseguimento dell'accertamento di eventuali illeciti, l'annotazione di eventuali dichiarazioni del trasgressore o di chi lo assiste.

Tali dichiarazioni potranno essere inoltrate anche via fax o e-mail, ma prima che gli ispettori lascino l'azienda. E' appena il caso di accennare che tali inderogabilità possono comportare l'annullabilità delle fasi successive dell'ispezione per difetto di motivazione. Non vi è obbligo, da parte del datore di lavoro di sottoscrivere e ritirare il verbale. In tal caso l'ispettore ne dovrà dare lettura ed annotare tale rifiuto e lo inoltrerà per posta.

Verbale interlocutorio

In caso di ispezione che richieda più accessi, l'ispettore dopo il primo verbale di cui è sopra cenno rilascerà tanti verbali interlocutori contenenti l'indicazione della documentazione di lavoro eventualmente esaminata, la richiesta di documenti o informazioni e con l'espresso avvertimento che gli accertamenti "sono in corso".

Potere di diffida

Nel caso vengano constatate inosservanze a norme di legge in materia di lavoro e legislazione sociale per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, l'ispettore con apposito verbale provvede a diffidare il trasgressore, od i trasgressori, e l'eventuale obbligato in solido ad eliminare le irregolarità nel termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta notificazione. Trattasi di un termine perentorio e di decadenza per cui ove il datore di lavoro non adempia alla diffida nel termine legale, la procedura agevolata decade con la conseguente applicazione delle disposizioni previste in caso di inottemperanza alla diffida stessa. In precedenza tale termine era lasciato alla libera valutazione e discrezionalità dell'ispettore. Nel caso di ottemperanza, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, sarà ammesso al pagamento di una sanzione pari all'importo minimo previsto dalla legge ovvero un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento della sanzione così ridotta dovrà avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato dalla diffida. Il mancato pagamento della sanzione nel termine legale comporterà la possibilità di definire la sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (pagamento di un terzo del massimo).

Inottemperanza alla diffida

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, ovvero nel caso di illeciti non sanabili (es. mancata concessione del riposo settimanale) lo stesso verbale di notificazione sarà efficace come notificazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Indipendentemente dal fatto dalla circolare il ricorso ex art. 17 del D.Lgs n. 124/2004 è presentabile in tutti i casi, in materia di lavoro e legislazione sociale, comunque non attinenti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, come, per esempio, mancata concessione dei riposi, delle ferie, omessa denuncia di esercizio all'INAIL, omessa denuncia infortuni, infedele o incompleta compilazione del CUD, ecc. Poiché la procedura della diffida interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, ai fini della notifica dell'illecito amministrativo, in caso di inottemperanza alla diffida stessa, i termini decorreranno sempre dalla data di completamento dell'accertamento tenendo conto del maggior termine, improrogabile di 45 giorni di sospensione impegnati per l'esecuzione della procedura della diffida "breve".

Verbale di accertamento

Il verbale di accertamento e di notificazione deve essere "esclusivamente unico" e deve contenere tassativamente: gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati; la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili; la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della sanzione nelle forme ridotte richiamate; la possibilità di estinguere l'illecito non diffidabile mediante il pagamento nelle forme di cui al citato art. 16 della legge n. 689/1981; l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con la specificazione dei termini di impugnazione. Il richiamo fatto dal comma 4, all'indicazione puntuale delle fonti di prova è una grossa novità e pone da una parte l'ispettore a dare conto degli elementi su cui si basa la violazione accertata, dall'altra garantisce al datore di lavoro sin da quel momento la possibilità di impostare la propria difesa, basandola su elementi concreti, sia in sede di scritti difensivi (ex art. 18 della legge n. 689/1981), sia in sede di ricorso (ex art. 16 e 17 del D.Lgs n. 124/2004), che in sede di opposizione (ex art. 22 della legge n. 689/1981).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore - Newsletter 7:24, 15 dicembre 2010)

Rassegna normativa

(G.U. 29 gennaio 2011, n. 23)

Ambiente, suolo e territorio

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. (10G0244)
(GU n. 296 del 20-12-2010)

Appalti

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010

Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. (Articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187). (Determinazione n. 10).
(GU n. 4 del 7-1-2011)

(...) **2. Ambito di applicazione.**

In linea generale, si rammenta che la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti) e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 stabilisce che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, pertanto, assume fondamentale importanza la nozione di appalto (e, di riflesso, quella di appaltatore).

Nel codice civile, all'art. 1655, il contratto di appalto è definito come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Nel Codice dei contratti, all'art. 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice stesso.

Come già affermato nella determinazione n. 8 del 2010 di questa Autorità, quindi, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice dei contratti definiscono la concessione quale «contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, ... che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico ... ad eccezione del fatto che il corrispettivo .. consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo...».

Si precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico, corrisposti dagli utenti (ad esempio TARSU), gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Sulla base di tali considerazioni, la normativa sulla tracciabilità si applica, in prima battuta, ai contratti di concessione e di appalto posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti.

Al contrario, deve ritenersi escluso dell'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato.

Sono, invece, inclusi i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori «speciali» individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. Tale conclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto «direttamente esposti alla concorrenza» (art. 30 direttiva 2004/17/CE e art. 219 del Codice dei contratti). Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei contratti destinati all'attività di generazione di energia elettrica per la «Zona Nord» di cui alla Decisione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie.

Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti.

2.1 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti.

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segreti o che si esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'art. 19, comma 1 del Codice dei contratti. Quest'ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro

con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196). Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. c). Sono invece soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).

Quanto al secondo comma dell'art. 19, lo stesso esclude l'applicazione del Codice dei contratti agli «appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato». Si ritiene, al riguardo, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, che detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).

2.2 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste.

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex art. 125, comma 3, del Codice dei contratti. Tale ipotesi si configura quando la stazione appaltante provvede all'esecuzione con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il ricorso all'istituto in commento non integra, pertanto, la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico. Diversamente, sono soggette alla tracciabilità le procedure di cottimo fiduciario.

Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.

Si rileva, inoltre, che la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo), è soggetta alla tracciabilità, non potendo essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010: conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

2.3 Utilizzo del fondo economale.

Come già specificato nella determinazione n. 8 del 2010, per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato «per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare» (articoli 152 e 153 TUEL). Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo

regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto secondo quanto già specificato; infine, si puntualizza che la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

2.4 Contratti pubblici di servizi assicurativi ed indennizzi per espropriazioni.

Si rendono necessarie alcune puntualizzazioni con riguardo ai risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate. Tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità. È evidente che detti soggetti non possono essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Ragioni non dissimili inducono a considerare estranei agli obblighi di tracciabilità le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori. Si ritiene, infatti, che, anche in tal caso, difetti il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.

Pertanto, gli indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

2.5 Raggruppamenti temporanei di imprese.

In base alla definizione di cui all'art. 3, comma 20, del Codice dei contratti, si intende per "raggruppamento temporaneo" un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Quest'ultima determina la responsabilità solidale dei soggetti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, tranne che per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, nei quali la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario (art. 37, comma 5 del Codice dei contratti).

Da un punto di vista negoziale, alla base della costituzione dei raggruppamenti vi è un contratto di mandato che gli operatori economici (mandanti) conferiscono ad uno di essi, detto mandatario.

Sebbene al mandatario spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto (art. 37, comma 16), la stazione appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Inoltre, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione,

degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 37, comma 17). Da tali disposizioni discende che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.

Si ritiene che siano sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex art. 96 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 93 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

2.6 Cauzioni.

Come già chiarito nella determinazione n. 8 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fidejussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

2.7 Incarichi di collaborazione.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio.

Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'art. 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un fare a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.

Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

2.8 Cessioni di credito.

Per quanto riguarda le cessioni di credito, tale strumento di finanziamento, assai utilizzato dalle imprese, potrebbe vanificare le previsioni sulla tracciabilità dei pagamenti se non venisse precisato, almeno contrattualmente, che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

3. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP).

Secondo quanto già osservato nella determinazione n. 8 del 2010, il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto, si comprende che i due codici rispondono ad esigenze diverse.

La richiesta del CUP è obbligatoria, a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un «Progetto di investimento pubblico» (art. 11, legge n. 3/2003), cioè quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:

la presenza di un decisore pubblico;

la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;

la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;

la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

In relazione al CIG, è opportuno sottolineare che, prima dell'emanazione della legge n. 136/ 2010, il CIG veniva utilizzato al fine di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità.

Il CIG è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto. Al contrario, il versamento del contributo in favore dell'Autorità rimane dovuto secondo le modalità e l'entità stabilite annualmente con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 1, cc. 65 e 67 L. 23.12.2005, n. 266. Come sopra rammentato, la ratio della norma è tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera; l'indicazione dei codici CIG e CUP ha proprio la finalità, insieme alle altre modalità previste dalla legge, di rendere l'informazione «tracciante». Di conseguenza, in caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva è inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato. Quindi, se il flusso finanziario che occorre per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d'appalto, è sufficiente indicare quel CIG ancorché la fornitura è materialmente utilizzata per l'esecuzione anche di altri contratti d'appalto. Per quanto riguarda gli acquisiti destinati a magazzino, qualora il flusso finanziario per il pagamento non derivi da un contratto di appalto pubblico, non è ovviamente necessaria l'indicazione di un CIG, fermo restando che tali materiali possono comunque essere impiegati anche per l'esecuzione di appalti pubblici. In ogni caso, in relazione alla possibile individuazione di soluzioni operative diverse da quelle sopra prospettate, occorre sempre tenere presente la necessità di garantire la più volte richiamata finalità della norma, assicurando la piena tracciabilità dei flussi all'interno della filiera e il controllo ex post sui flussi finanziari.

Per quanto concerne, poi, gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, si rappresenta quanto segue.

È necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> (cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010, effettuando quella che può definirsi come una richiesta retroattiva di CIG. Tale richiesta retroattiva deve essere avanzata dal soggetto che svolge la funzione di centrale di committenza anche in presenza di un accordo sottoscritto precedentemente alla predisposizione del sistema SIMOG (2006), qualora lo stesso continui ad essere in vigore. Le stesse regole valgono, ovviamente, anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo CIG («CIG derivato») che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.

Le precisazioni fornite valgono nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto

diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono - e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.

Nel caso di una gara divisa in più lotti (ad esempio gare per l'acquisto dei dispositivi medici e farmaceutici effettuate da ASL o centrali di committenza), dopo che il responsabile del procedimento abbia provveduto ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, abbia attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato «Numero gara» e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati. Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG.

L'Autorità, al fine di semplificare l'attività delle stazioni appaltanti, garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, ha allo studio un sistema che consenta, per i soli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l'effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale.

È opportuno, in ultimo, richiamare il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto di cui all'art. 29, comma 4 del Codice dei contratti.

4. Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il «conto corrente dedicato» una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

5. Ulteriori chiarimenti sui movimenti finanziari.

5.1 Cash pooling.

I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati.

Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve essere costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l'inserimento del CIG/CUP.

5.2 I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell'art. 3.

Si precisa, anzitutto, che i movimenti finanziari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 3 riguardano gli operatori privati menzionati al comma 1 e non le stazioni appaltanti.

La legge di conversione n. 217/2010 ha modificato il comma 3 dell'art. 3, secondo periodo, della

legge n. 136 del 2010, elevando a 1.500 euro l'importo massimo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici, per far fronte ai quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale, mantenendo fermo il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Per quanto riguarda l'espressione «spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro» valgono le indicazioni fornite nella determinazione n. 8 del 2010.

Inoltre, la legge di conversione aggiunge al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 un nuovo capoverso: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.».

Nella disposizione in commento, quindi, viene prevista la possibilità per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo può essere costituito a favore di uno o più dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni; pertanto può essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, secondo quanto già specificato dall'Autorità nella determinazione n. 8 del 2010, il pagamento delle spese, indicate nel comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, può essere effettuato senza l'indicazione del CIG e del CUP. Ciò considerato, solo in relazione alle spese in commento, è consentito l'utilizzo del servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) verso il quale erano state espresse perplessità a motivo dell'impossibilità di apporre i codici CIG e CUP. (...)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: DETERMINAZIONE 22 dicembre 2010

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali. (Det. n. 9).

(GU n. 4 del 7-1-2011)

LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0243)

(GU n. 295 del 18-12-2010)



Decreto sicurezza e riflessi in materia di lavoro

Nell'ambito della legge di conversione del decreto sicurezza pubblica segnaliamo alcune disposizioni che hanno riflessi in materia di lavoro.

Compiti degli steward - Al personale addetto alla sorveglianza degli impianti sportivi (steward) possono essere affidati, anche altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia (che dovranno essere definiti da apposito decreto), relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà (art. 2).

Tracciabilità dei flussi finanziari - Gli articoli 6 e 7 del decreto legge che erano già intervenuti a rendere più agevole per le imprese le norme della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in particolare nei contratti di appalto, contengono, nell'ambito della legge di conversione, alcuni ritocchi alla disciplina.

La nuova disciplina che impone l'istituzione di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie che avvengono nell'ambito dei contratti di appalto, si applica anche ai contratti (compresi subappalti e subcontratti da essi derivati) stipulati precedentemente al 7 settembre 2010, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (19 dicembre 2010) di conversione e quindi dal 17 In applicazione dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dalla legge 136/2010.

Confisca dei beni in caso di sanzioni amministrative - La legge 217/2010 introduce una deroga al regime della confisca dei beni in presenza dell'emanazione di un'ordinanza amministrativa per ingiungere il pagamento di sanzioni amministrative. Infatti l'art. 20 della legge 689/1981 stabilisce che la confisca intesa come sanzione accessoria, viene disposta dopo l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa.

La nuova disposizione prevede invece che, in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non viene emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

(www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: COMUNICATO del 20-12-2010

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili. (10A15190)

(GU n. 296 del 20-12-2010)

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: DELIBERAZIONE 3 novembre 2010

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011.

(GU n. 301 del 27-12-2010)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO del 31-12-2010

Linee guida per i controlli antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, con estensione delle prescrizioni già indicate nelle linee guida dell'8 luglio 2009 e del 12 agosto 2010 anche ai soggetti privati a cui sono riconosciuti contributi di cui alle OO.PP.CC.MM. del 6 giugno 2009, n. 3779, del 9 luglio 2009 n. 3790 e del 15 agosto 2009 n. 3803. (10A15677)

(GU n. 305 del 31-12-2010)



L'Aquila blinda la ricostruzione degli immobili privati

Tracciabilità dei pagamenti e certificato antimafia anche per i contratti privati di ricostruzione, con clausola che preveda la rescissione del contratto in caso di violazioni o di informative tipiche della Prefettura che «revochino» l'antimafia.

Sono i punti principali delle nuove «Linee guida per i controlli antimafia» elaborate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (il Casgo, ministero dell'Interno), e in pubblicazione a giorni sulla «Gazzetta Ufficiale».

È inoltre pronto, in pubblicazione all'inizio di gennaio, un «Contratto tipo» per gli appalti di ricostruzione privata, elaborato dalla Struttura tecnica di missione (Stm) del commissario Gianni Chiodi, che oltre a recepire le linee guida del Casgo aggiunge altre regole e controlli ai fini di garantire qualità e legalità anche ai lavori privati di ricostruzione. Tra queste il divieto di subappalto (salvo le lavorazioni specialistiche Soa), il prezzo chiuso, l'obbligo di requisiti Soa, le penali per il ritardo nei lavori.

Un ricco pacchetto di regole, dunque, che risponde all'esigenza emersa da mesi all'Aquila, quella cioè di evitare il rischio che il via libera legislativo ai contratti privatistici per la ricostruzione privata (articolo 3-ter, decreto legge 125/2010, in vigore con la legge di conversione, 1° ottobre 2010, n. 163) lasciasse senza protezione da infiltrazioni mafiose e senza paletti anche minimi sulla qualità tecnica delle imprese coinvolte. Un'esigenza segnalata più volte anche dal nostro giornale.

La risposta è dunque arrivata, ma con il limite che le nuove regole non sono vincolanti, se non (in parte) quelle antimafia.

LE LINEE GUIDA

«Le linee guida non sono legge, è chiaro – ci dice il prefetto Bruno Frattasi, responsabile del Casgo – ma nella nuova versione in uscita, relativa appunto ai lavori di ricostruzione privata, stabilisce che chi (privato) non le applica non ottiene i contributi pubblici. O meglio che spetta ai singoli Comuni verificare che nei contratti di appalto privati ci siano la tracciabilità e la clausola antimafia, e in caso non ci siano non dare l'autorizzazione all'erogazione del finanziamento». «Devo dire comunque – aggiunge Frattasi – che le nuove linee guida sono state concordate con il commissario e con i Comuni, e c'è consenso sul fatto che siano utili. Le regole antimafia vanno a garanzia della stessa qualità dell'opera».

«Le linee guida – spiega Frattasi – si applicheranno a tutti gli interventi privati, a prescindere dal loro importo, esclusi solo quelli su immobili A. Per tutti gli altri saranno validi, compresi quelli ancora in corso o da avviare per gli immobili B e C».

«L'emanazione di linee guida anche per i lavori privati – spiega Frattasi – trova legittimità nell'articolo 16 del decreto legge terremoto (DL 39/2009), che affida al prefetto dell'Aquila i compiti di prevenzione antimafia nei contratti pubblici ma anche “nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche” connesse alla ricostruzione».

TRACCIABILITÀ

Come per gli appalti pubblici della ricostruzione in Abruzzo (e per quelli di tutta Italia dal 7 settembre scorso) anche negli appalti privati post-terremoto sarà necessario garantire la tracciabilità dei pagamenti tramite utilizzo di bonifico bancario o postale. L'obbligo sarà sia per i pagamenti che il committente privato fa all'appaltatore, sia per i pagamenti che questo farà a tutti i fornitori di beni e servizi, o a eventuali subappaltatori. L'appaltatore dovrà indicare il conto corrente dedicato e nei pagamenti il Cup (codice unico di progetto). «Il Cup – spiega Frattasi – lo chiederà il Comune alla presidenza del Consiglio, che lo rilascia nel giro di 24 ore. Sostanzialmente valgono le regole sulla tracciabilità già fissate per gli appalti pubblici, come precisate dall'Autorità di vigilanza il 18 novembre scorso».

Il contratto tipo della Struttura tecnica di missione, che come detto recepisce le linee guida, precisa che il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità determina inadempimento grave e dunque è causa di risoluzione automatica del contratto e risarcimento danni.

CERTIFICATO ANTIMAFIA

Le imprese appaltatrici per la ricostruzione dovranno possedere il certificato antimafia anche negli appalti privati, da esibire nella fase di richiesta di contributo al Comune. Le linee guida stabiliscono inoltre la decadenza dei contratti nel caso in cui, successivamente, le Prefetture inviino informazioni inderiditive tipiche (cioè abbiano verificato che l'impresa non ha più i requisiti per il certificato antimafia). «Le prefetture – spiega Frattasi – segnaleranno eventuali rischi di infiltrazione, a fronte delle quali potrà scattare: 1) l'obbligo del committente privato di rescindere il contratto principale, se è l'appaltatore a essere “colpito”; 2) l'obbligo dell'appaltatore di rescindere un contratto di fornitura o subappalto, se l'informativa riguarda queste imprese».

Prefetto Frattasi, i cantieri per la ricostruzione privata saranno migliaia, come potrete controllarli tutti? «Sì, certo – risponde il prefetto – bisogna fare i conti con la realtà. Faremo i controlli a campione, cercando di indirizzarli verso i cantieri più

importanti». Le linee guida arrivano tardi, prefetto? «No, siamo in tempo: il grosso della ricostruzione privata deve ancora partire».

IL CONTRATTO TIPO

L'altra grossa novità è il contratto tipo elaborato dalla Struttura tecnica di missione (Stm). «Non è vincolante – spiega il responsabile della Stm, Gaetano Fontana –

non potrebbe esserlo in alcun modo, neanche con un'ordinanza del commissario

Chiodi o di Berlusconi, dopo che per legge si è stabilito che gli interventi di ricostruzione privata rientrano nelle regole privatistiche.

Ma tutti i sindaci del cratere hanno dato a Chiodi e al prefetto Iurato una formale adesione alle linee guida e al contratto tipo. È il massimo che potevamo fare».

«Comunque – aggiunge Fontana – è nell'interesse dei privati applicare il contratto tipo se vogliono evitare infiltrazioni mafiose e se vogliono qualità nelle imprese e certezza di costi e di tempi. Dopodiché, se qualche proprietario non lo vuole applicare faccia un po' come gli pare, è un problema del privato».

COSTI FISSI

«È importantissimo – sottolinea Fontana – mettere al riparo dal rischio di aumento di costo. Insieme alla norma che limita i subappalti significa che le cose vanno fatte bene prima di firmare il contratto». L'articolo 12 del contratto tipo stabilisce che «non sono ammesse varianti» in corso d'opera, «se non ordinate per iscritto dal direttore dei lavori». Ma comunque anche in questo caso «rientranti nell'importo complessivo del contributo autorizzato». Il costo dell'opera, determinato peraltro sulla base dei parametri standard al mq fissati nelle ordinanze del commissario Chiodi, sarà "chiuso", non modificabile in corso d'opera. «Il rischio – si legge nella bozza del contratto tipo – derivante dalla necessità di eseguire lavori suppletivi che eccedano l'importo ammesso a contributo è a carico dell'appaltatore».

OBBLIGO SOA

Come per gli appalti pubblici, le imprese a cui viene chiesto di sottoscrivere il contratto tipo devono possedere le qualifiche Soa e le classifiche necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. L'appaltatore deve anche «attestare di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare i lavori commissionati », e deve anche mostrare «referenze bancarie di solvibilità».

SUBAPPALTI E TEMPI

I subappalti sono in linea generale vietati, salvo che siano autorizzati dal committente, e solo per lavori riferiti a categorie speciali Soa. Nel contratto tipo è previsto l'obbligo di presentare un programma dei lavori, con tempi previsti di esecuzione e penali in caso di mancato rispetto (per ogni giorno di ritardo!). Va poi stabilito che per un ritardo eccedente un numero x di giorni (da stabilire) scatta la possibilità del committente di chiedere l'immediata risoluzione del contratto. (Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE Edilizia e territorio tabloid, 20-25 dicembre 2010, n. 49-50)

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: DETERMINAZIONE del 22 dicembre 2010, n. 10

Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217).



Chimica e alimentare

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 241

Attuazione della Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio. (GU n. 10 del 14-1-2011)

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA :COMUNICATO del 20-12-2010

Nuovo regolamento dell'Albo dei Depositari AGEA. (GU n. 296 del 20-12-2010)

MINISTERO DELLA SALUTE: ORDINANZA 2 dicembre 2010

Proroga dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 dicembre 2008, concernente: «Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana» e integrazioni per la produzione di gelati in imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n 852/2004. (GU n. 11 del 15-1-201)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 4 novembre 2010

Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di attività di ricerca, sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore corilicolo.

(GU n. 300 del 24-12-2010)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 29 ottobre 2010

Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e relativa etichettatura.

(GU n. 301 del 27-12-2010)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: DECRETO 19 ottobre 2010

Modifica degli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali., in recepimento della direttiva 2008/61/CE.

(GU n. 296 del 20-12-2010)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: COMUNICATO del 31-12-2010**

Approvazione della deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2010 da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto recante: «Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300». (10A15624)

(GU n. 305 del 31-12-2010)

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. (10G0251)

(GU n. 303 del 29-12-2010)

**Milleproroghe, corsa ai correttivi**

Il decreto di fine anno. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta di ieri inizia dal Senato il percorso parlamentare. In lista dal rinvio delle graduatorie scolastiche al differimento degli sfratti.

Il decreto 29 dicembre 2010, n. 225, ossia il cosiddetto milleproroghe, è stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale 303 e oggi arriva al Senato per iniziare il suo iter parlamentare di conversione.

Il decreto è costituito da 4 articoli e da una tabella in cui sono raccolte oltre 65 proroghe di termini di legge di scadenza. L'articolo 1, infatti, differisce la scadenza di tutti i termini indicati nella tabella in scadenza entro il 15 marzo prossimo. Ulteriori proroghe fino al 31 dicembre, invece, saranno possibili ma solo con l'emanazione di specifici decreti del presidente del consiglio.

Questo doppio passaggio potrebbe riguardare, per esempio, la proroga sull'aggiornamento delle graduatorie dei precari della scuola, il cui aggiornamento in genere avviene successivamente al primo trimestre dell'anno. Ma ciò non esclude che la proroga possa arrivare invece in un momento successivo con un futuro provvedimento o addirittura con un emendamento al nuovo DL 225.

Più difficili invece potrebbero essere le proroghe per altri interventi che sono rimasti fuori dal milleproroghe, come per esempio, la proroga del finanziamento del fondo unico dello spettacolo o

la proroga degli sfratti. Per questi due interventi anche la via dell'emendamento risulta difficile, perché sia l'uno che l'altro scontano il precetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Per lo stesso motivo appare difficile anche il recupero dei fondi all'editoria, decurtati per aumentare il 5 per mille al volontariato.

Non compreso nel milleproroghe è anche l'aumento del contributo integrativo sulle parcelle dei professionisti. Lo stesso ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, aveva avanzato la proposta di inserire le previsioni del Ddl Lo Presti – fermo al Senato – nel milleproroghe, ma finora tali disposizioni nel decreto non ci sono. Quindi le Casse private che applicano il sistema contributivo vedono allontanarsi la possibilità di elevare l'integrativo fino al 5% per riversarne una parte sul montante individuale così da garantire pensioni più eque.

E' stato presentato un emendamento al decreto, al riguardo, ma sarà difficile che possa essere giudicato ammissibile, perché non c'è una legge da prorogare. E' pur vero, che i decreti milleproroghe hanno più volte accolto al proprio interno interventi diversi, che esulavano dal contesto del decreto stesso. "Per cui – afferma Francesco Verbaro, segretario generale del ministero del Lavoro – se in fase di conversione del decreto legge si apriranno spazi per inserire il provvedimento sull'integrativo, lo faremo".

(Federica Micardi, Marco Mobili, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi del 30 dicembre, p. 22 sintesi redazionale)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 7 dicembre 2010

Approvazione dello schema di polizza fideiussoria per la richiesta di anticipazione della prima quota di agevolazioni per i Progetti di Innovazione Industriale relativi ai Bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"». (10A15157)

(GU n. 294 del 17-12-2010)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 1 dicembre 2010

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A. (10A14775)

(GU n. 293 del 16-12-2010 - Suppl. Ordinario n.278)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 30 novembre 2010

Fissazione delle modalità dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2010. (10A15077)

(GU n. 293 del 16-12-2010)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: DELIBERAZIONE 6 novembre 2009

Fondo infrastrutture, quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio. (Delibera n. 83/2009). (10A14920)

(GU n. 294 del 17-12-2010)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 20 ottobre 2010

Rimodulazione delle risorse del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro. (10A14732)

(GU n. 295 del 18-12-2010)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: DELIBERAZIONE 22 luglio 2010

Assegnazione di 100 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE n. 117/2009 - modifica della copertura finanziaria. (Deliberazione n. 68/2010). (10A14916)

(GU n. 295 del 18-12-2010)

**Edilizia e urbanistica****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 20 dicembre 2010**

Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per il finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi, nonché delle relative modalità di erogazione. (10A15596)
(GU n. 304 del 30-12-2010)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: DELIBERAZIONE 13 maggio 2010

Ricognizione del fondo infrastrutture ai sensi del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-quinquies. (Deliberazione n. 29/2010). (10A15554)
(GU n. 304 del 30-12-2010)

**Energia****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: DECRETO 22 dicembre 2010**

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.
(GU n. 11 del 15-1-2011)

**Lavoro, previdenza e professione****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: DECRETO 1 dicembre 2010**

Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico».
(GU n. 293 del 16-12-2010)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226

Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.
(GU n. 303 del 29-12-2010)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 2

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (10A15552)
(GU n. 305 del 31-12-2010)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: CIRCOLARE 6 agosto 2010, n. 11

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
(10A15551)
(GU n. 305 del 31-12-2010)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: CIRCOLARE DEL 23 DICEMBRE 2010, n. 14//2010 - PROT. DFP-0057098

D.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative.

 **Rifiuti****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE:
COMUNICATO 14 gennaio 2011**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010. (11A00347)
(GU n. 10 del 14-1-2011)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE:
COMUNICATO 14 gennaio 2011**

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 22 dicembre 2010. (11A00348)
(GU n. 10 del 14-1-2011)

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: DECRETO
22 dicembre 2010**

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A15599)
(GU n. 302 del 28-12-2010)

 **Sicurezza****ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO:
COMUNICATO del 10-12-2010**

Avviso pubblico per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per l'anno 2010. (10A14711)
(GU n. 288 del 10-12-2010)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: DECRETO 3 novembre 2010

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti. (10A15236)
(GU n. 296 del 20-12-2010)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: COMUNICATO del 30-12-2010

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (10A15461)
(GU n. 304 del 30-12-2010)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: CIRCOLARE DEL 9 DICEMBRE
2010, n. 42 - PROT. 25/III/0021522**

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: CIRCOLARE DEL 9 DICEMBRE
2010, n. 41 - PROT. 21502**

Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica, art. 33 L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) - istruzioni operative al personale ispettivo.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE: CIRCOLARE del 7 dicembre 2010, n. 157

Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) - Misure contro il lavoro sommerso, art. 4 comma 1, lett. a) e lett. c). Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.

Rassegna di giurisprudenza

Ambiente, suolo e territorio

■ CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE UNITE, 25 ottobre 2010, n. 21800

Acque – Scarichi acque meteoriche – Copertura torrente – Sentenza – Motivazione – Vizio – Impugnazione – Ricorso per Cassazione Art. 366 bis c.p.c. - Scarichi acque meteoriche

Allorché si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero o anche le ragioni per cui la motivazione è omessa o insufficiente o contraddittoria, deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una chiara indicazione, riassuntiva e sintetica, che costituisca *un quid pluris* rispetto all'illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità della doglianza.

La mancanza della indicazione del fatto controverso e delle carenze motivazionali asseritamente inficianti la decisione impugnata, costituisce causa di inammissibilità del motivo del ricorso.



*Sulla base del sopra richiamato principio di diritto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso presentato da una società avverso una sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche. La ricorrente ha lamentato l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; ma nelle proprie difese non provvedeva ad indicare chiaramente le ragioni della propria doglianza deducendo, esclusivamente, una asserita contraddittorietà tra le motivazioni della sentenza oggetto di gravame e le motivazioni rese dal Consiglio di Stato, in un altro giudizio tra le stesse parti in causa, e dalla stesso Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in un'inedita decisione. Nel caso che ci occupa è applicabile, *ratione temporis*, l'art. 366bis c.p.c. (abrogato con la riforma del codice di rito operante dal 4 luglio 2009) che recitava:*

«Nei casi previsti dall'articolo 360, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende idonea a giustificare la decisione». Il motivo di gravame avanzato dalla ricorrente, non contenendo i requisiti specifici relativi al vizio lamentato, come richiesto dall'art. 366bis c.p.c., attualmente abrogato, ha comportato da parte della Corte di Cassazione la declaratoria di inammissibilità del motivo stesso.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 7 dicembre 2010, n. 23)



Appalti

■ TAR UMBRIA, Sez. I – 20 gennaio 2011, n. 17

APPALTI – Mancata indicazione preventiva dei costi di sicurezza – Incompletezza dell'offerta – Natura costituzionale degli interessi protetti.

La violazione della norma primaria che impone l'indicazione preventiva dei costi di sicurezza rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente importante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, ed impedisce alla Stazione appaltante un

adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta stessa (in termini Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 dicembre 2010, n.8408

Limiti alla scelta del criterio di aggiudicazione

La scelta del criterio di aggiudicazione – prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa – rientra tra i poteri discrezionali della stazione appaltante che si determina a ciò in base alle caratteristiche dell'appalto, avendo di mira unicamente il rispetto del principio di libera concorrenza e della selezione della migliore offerta (Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre causa C-247/02, Cons. St. Sez. IV, 23 settembre 2008, n.4613, Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404).

Se dunque i criteri sono astrattamente equiordinati, la scelta deve orientarsi tenendo presente l'unicità e l'automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc.

Ricorda il Consiglio di Stato sez. V con la recente sentenza 3 dicembre 2010 n.8408 che, il criterio così prescelto dall'amministrazione appaltante, può essere oggetto di sindacato solo in caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento.

Ed è manifestamente illogica la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, quando la lex specialis di gara conferisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e qualitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature.

In questi casi, infatti, la pluralità di elementi presi in considerazione si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso, comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Nel caso di specie, il collegio ha avuto modo di ribadire che la scelta del criterio del prezzo più basso, non può giustificarsi facendo riferimento ad esigenze di contenimento della spesa pubblica; tale motivazione non consente infatti di superare il principio di adeguatezza del criterio di aggiudicazione rispetto alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto sancito dall'art. 81, c. 2 del Codice dei contratti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010 n. 1154).

(Daniela Primiani Avvocato, Studio legale Rusconi & Partners, Il Sole24ORE, Newsletter 7:24, 9 dicembre 2010)

■ CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4, sentenza 27 novembre 2010, n. 8253

Contratti della P.A. - Gara - Partecipazione - Associazione per cooptazione - Dichiarazione.

In sede di domanda di partecipazione alla gara in associazione per cooptazione l'impresa ha l'obbligo di rilasciare chiara ed espressa dichiarazione. In sua mancanza dovrà considerarsi sussistente la figura della associazione temporanea di impresa.

Associazione per cooptazione: obbligo di specifica dichiarazione

La partecipazione ad una gara di una **impresa in associazione per cooptazione** è subordinata ad una espressa **dichiarazione** che costituisce **requisito di partecipazione alla procedura**.

Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8253 del 27 novembre 2010, attinente un appalto per la "progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro, ristrutturazione architettonica ed impiantistica per incrementare la produttività del Teatro San Carlo di Napoli."

I giudici di Palazzo Spada, nell'analisi dei motivi di impugnazione proposti dall'ATI ricorrente contro il provvedimento di aggiudicazione a favore di un'altra ATI, si soffermano in particolare sulla **nozione di associazione per cooptazione**.

Questo istituto, infatti, contemplato "dall'art. 23 del d.lgs. n. 406/1991 (di attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), si caratterizza per la possibilità, da parte delle imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea e con i requisiti di partecipazione, di associare altre imprese iscritte all' (ex) albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese fosse almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati.

La norma è stata ripresa nel comma 4 dell'art. 95 del regolamento n. 554/1999 per cui può ritenersi ancora operante l'istituto della cooptazione, il quale si caratterizza, come già anticipato, per la possibilità di far partecipare all'appalto anche imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme previste dai commi 2 e 3 del citato art. 95, purché l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all'importo dei lavori che sarebbero stati ad essa affidati e i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2001, n. 3129 e Id., 25 luglio 2006, n. 4655; nonché , ex plurimis, T.A.R. Salerno, sez. I, 7 luglio 2006, n. 954)."

Richiamati dunque i requisiti che le imprese devono rispettare per partecipare all'appalto utilizzando l'istituto in esame, deve essere evidenziato un contrasto giurisprudenziale rispetto al quale i Giudici di Palazzo Spada prendono nettamente posizione ritenendo insufficiente che per un'impresa cooptata sussista il solo obbligo della qualificazione e il solo limite percentuale delle opere. Sostengono infatti che la dichiarazione risultante dalla domanda di partecipazione alla gara costituisce ulteriore requisito di partecipazione della impresa cooptata. In sua assenza sarà pertanto configurabile la figura generale di associazione temporanea prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 95 del regolamento 554/99.

Il percorso logico giuridico seguito dai giudici trova il suo fondamento nel rispetto della par condicio tra i partecipanti alla gara e nel principio per cui l'amministrazione non ha l'onere di verificare tutte le "ipotesi interpretative in astratto consentite dalla normativa vigente, al fine ricondurvi la tipologia realizzata da taluno dei concorrenti".

In conclusione, il tenore della dichiarazione condurrà la stazione appaltante a ritenere sussistente o un'associazione temporanea di imprese o un'associazione per cooptazione, cui si riconnette un diverso onere di dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.

(Marco Porcu, Studio Legale Rusconi & Partners, Newsletter 7:24, 6 dicembre 2010)



Chimica e alimentare

■ TAR SICILIA, Palermo, Sez. II – 19 gennaio 2011, n. 97

AGRICOLTURA – Sistemi colturali biologici – Reg. Cee 2078/92 – Impresa beneficiaria - Eventi dannosi – Fattispecie: incendio - Responsabilità dell'azienda.

L'obbligo dell'"assolvimento degli impegni assunti", previsto dalla normativa comunitaria e dal programma applicativo Reg. Cee 2078/92, comprende tutte le situazioni che impongono all'azienda beneficiaria specifici comportamenti e adempimenti, sia in relazione all'attività concernente l'attuazione della misura finanziata, sia in relazione alle concrete modalità dell'organizzazione del lavoro predisposta a tal fine; per cui l'inosservanza di tali comportamenti e adempimenti, tale da esporre il beneficiario al possibile verificarsi di eventi dannosi, in specie l'incendio che ha colpito parte dell'uliveto, è riconducibile alla responsabilità dell'azienda, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza o imperizia (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 gennaio 2010 , n. 154).

Pres. Monteleone, Est. Valenti – R.G. (avv.ti F. e G. Russo Bavisotto) c. Assessorato Reg.le Risorse Agricole e Alimentari (Avv. Stato) e altro (n.c.)

■ CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 16/12/2010, Sentenza C-266/09

INQUINAMENTO ALIMENTI - Prodotti fitosanitari – Quantità massima di un antiparassitario contenuta in cibi e bevande – Nozione di “informazione ambientale” – Riservatezza delle informazioni commerciali e industriali - Accesso del pubblico all’informazione – Applicazione nel tempo - Direttiva 91/414/CEE – Direttive 90/313/CEE e 2003/4/CE.

La nozione di «informazione ambientale» di cui all’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende l’informazione prodotta nell’ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione o di estensione dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantità massima di un antiparassitario, di un suo elemento costitutivo o di suoi prodotti di trasformazione, contenuta in cibi e bevande. Fatto salvo il caso in cui una situazione non rientri in quelle elencate all’art. 14, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, le disposizioni del primo comma di detto articolo 14 devono essere interpretate nel senso che esse possono applicarsi solo a condizione che non vengano pregiudicati gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4. Inoltre, l’art. 4 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ Tar Lazio, sentenza 21 gennaio 2011, n. 613.

Necessario il permesso di costruire per i manufatti in legno Marco Porcu Titoli abilitativi



E' necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un capanno di legno di ridotte dimensioni. Così ha deciso il Tar Lazio, con la sentenza del 21 gennaio 2011, n. 613.

Il caso in esame riguarda l'impugnazione del provvedimento con cui un ente comunale ordinava la demolizione di un particolare immobile: manufatto di legno avente la superficie di 9 mq e l'altezza di 2,5 m. Riferimento normativo della decisione è l'art. 3 comma 1 lett. e.5) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), il quale prevede che sono da considerarsi interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, ovvero:

“e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.”

I giudici amministrativi, considerando applicabile alla fattispecie concreta la norma sopra richiamata, hanno chiarito che: “la realizzazione di un manufatto integra un intervento di nuova costruzione e richiede, pertanto, quale titolo legittimante, il permesso di costruire, nella specie mancante; che, ai fini della qualificazione dell'intervento, sono indifferenti il rilevato tipo di materiale impiegato per la sua costruzione e la dedotta circostanza che esso sarebbe agevolmente amovibile.”

Tra le argomentazioni del Tar si scorge che il permesso di costruire non sarebbe stato necessario nel caso in cui l'opera avesse avuto un certo carattere precario, ovvero, fosse stata destinata “a

soddisfare esigenze meramente temporanee". Tale circostanza rileva tuttavia soltanto quando l'utilizzo del manufatto sia circoscritto nel tempo.

(Marco Porcu, Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 28 gennaio 2011)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011, Sentenza n. 796**

DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d'uso - Predisposizione di impianti tecnologici – Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72 83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001.

La realizzazione di sole opere interne quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri). Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione.

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d'uso – Funzione dell'immobile – Incisione sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico.

La destinazione d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione che l'immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 3/12/2010), Sentenza n. 770**

DIRITTO URBANISTICO - Violazioni urbanistiche ed illeciti edilizi - Elemento costitutivo o normativo dei reati - Parametro di legalità - Titolo abilitativo illegittimo - Fattispecie: fascia di rispetto di trecento metri dal mare - sequestro dell'area e delle opere su di essa edificate - Art. 20 L. n. 47/1985 ora art. 44 DPR n.380/2001.

In materia di illeciti edilizi, non occorre fare ricorso alla disapplicazione dell'atto amministrativo, in presenza di concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire illegittimi. D'altronde, per la configurabilità del reato di costruzione abusiva è sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica. (Cass. sez. III, 18.12.2002 n. 4877 del 2003, Tarini; Cass. sez. VI 17.2.2003, Marrone ed altri; Cass. sez. 3°, 26.2.2003 n. 18764, Demoni; Cass. sez. III, 2.10.2007 n. 41620, Emelino). Sicché, l'interesse protetto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ed attualmente art. 44 del DPR n. 380/2001) non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo dell'attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di concessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o un presupposto del reato. (Cass. sez. III, 12.5.1995 n. 1756, Di Pasquale; Cass. sez. un. 12.11.1993 n. 11635, P.M. in proc. Gorgia). Fattispecie: conferma del decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere su di essa edificate - costruzione di quaranta residenze turistiche con sottostanti magazzini e parcheggi, nonché ulteriori edifici destinati a ristorante ed asilo nido in parte ricadenti nella fascia di rispetto di trecento metri dal mare.

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n. 761**

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2, c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 - Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03.

La normativa sul condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia, va osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame è stata presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati.

DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna - Sospensione dell'esecuzione – Presupposti e poteri del giudice.

In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione dei manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti; Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **Consiglio di Stato con la sentenza n. 43 del 10 gennaio 2011**



Nulla osta paesaggistico: controlli e termini Urbanistica

Il termine di sessanta giorni per il controllo dei nulla osta paesaggistici, ad opera della Soprintendenza, decorre dalla data di ricezione della documentazione completa.

Così ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 43 del 10 gennaio 2011.

Il caso di specie ha ad oggetto l'annullamento ad opera del soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 352"), motivato sulla base del particolare interesse pubblico della località interessata dal provvedimento.

Il ricorso, fondato sulla tardività del provvedimento adottato dalla Soprintendenza e sul carattere dilatorio della richiesta di integrazione documentale ai privati, venne respinto dal Tribunale di prime cure. I giudici di Palazzo Spada hanno invece considerato che ex art. 151 del d.lgs. n. 490 del 1999 "a) il termine (di 60 giorni) è perentorio e decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base l'autorizzazione è stata adottata; b) nel caso che la detta documentazione sia incompleta "il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti.

Quindi il termine decorre dal momento in cui la Soprintendenza riceva la documentazione completa" (Sez. II, n. 2449 del 2004); c) la Soprintendenza, oltre all'integrazione della documentazione ora citata, può chiedere integrazioni istruttorie purché non si tratti di ingiustificati aggravamenti del procedimento dati da richieste pretestuose, dilatorie o tardive (ciò che vale anche per le richieste di cui al punto precedente); d) in questo caso per il computo del decorso del termine si applica quanto disposto dal (...) art. 6-bis del decreto ministeriale n. 495 del 1994 (introdotto dal decreto ministeriale n. 165 del 2002), richiamato dal d.lgs. n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche), nell'art. 159, comma 3 (Cons. Stato, Sez. VI: 19 settembre 2008, n. 4311; 10 settembre 2008, n. 4313; 26 novembre 2007, n. 6032; Sez. II, n. 2449 del 2004 cit.)."

In conclusione si può, quindi, affermare che il termine di 60 giorni decorre dalla ricezione della documentazione completa mentre ove sia prolungato di ulteriori trenta giorni per effetto di una eventuale richiesta di integrazione istruttoria, il tempo decorre dall'originario ricevimento degli atti fino alla richiesta istruttoria sommato a quello successivo che va dal ricevimento della documentazione integrativa fino all'adozione del provvedimento finale. Tale lasso di tempo non potrà mai essere superiore a novanta giorni complessivamente considerati.

(Marco Porcu, Studio Legale Rusconi & Partners, Il Sole 24ORE - Immobili24, <http://www.immobili24.ilsole24ore.com>, 24 gennaio 2011)

■ Consiglio di Stato, ordinanza 5 gennaio 2011 n. 14

DIA: atto privato o provvedimento?



Va rimessa alla Adunanza Plenaria la questione inerente la **qualificazione giuridica, privata o provvedimento, dell'istituto della denuncia di inizio attività.**

Così ha deciso il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 14, del 5 gennaio 2011.

Il provvedimento in esame ha ad oggetto **l'azione di annullamento** di una **denuncia di inizio attività** proposta **in variante ad un permesso di costruire.**

Uno dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado riguarda nello specifico la **natura della denuncia**, che costituirebbe **atto del privato e non atto amministrativo impugnabile e perciò insuscettibile di rimedi demolitori.**

I giudici di Palazzo Spada, rilevando l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, ritengono che: "la tesi secondo cui è inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento della denuncia di inizio attività, intesa come atto avente natura oggettivamente e soggettivamente privata, ha avuto il conforto in sede giurisprudenziale anche di questa Sezione (ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, IV, 13 maggio 2010, n.2919; si veda in tal senso anche Cons. Stato, V, 22 febbraio 2007, n.948).

Tale inammissibilità della impugnativa troverebbe comunque un rimedio nell'azione avverso il silenzio-inadempimento; il terzo che intende opporsi all'intervento, una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio, sarebbe legittimato unicamente a presentare all'amministrazione formale istanza per la adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti e ad impugnare l'eventuale silenzio-rifiuto su di essa formatosi, oppure a impugnare il provvedimento emanato all'esito della avvenuta verifica.

Questa Sezione, però, sempre recentemente, ha sostenuto la opposta tesi (per così dire provvedimento) che i terzi che ritengano di essere pregiudicati dalla effettuazione di una attività edilizia assentita in modo implicito (nella specie, DIA) possono agire dinanzi al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento del titolo abilitativo formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge entro cui l'amministrazione può impedire gli effetti della D.I.A. (Cons. Stato; IV, 13 gennaio 2010 n.72)."

La sezione rileva, pertanto, l'esistenza di tre tesi differenti sui rimedi esperibili dal terzo:

1) nel caso in cui si consideri la dia quale provvedimento si potrebbe utilizzare la tradizionale azione di annullamento;

2) nel caso invece si qualificasse la denuncia come atto del privato sarebbe necessario agire attraverso un'azione di accertamento autonomo (negativo) della inesistenza dei presupposti per ritenere completa la fattispecie;

3) la terza tesi, partendo da una considerazione di natura privatistica, richiederebbe al privato di presentare, una volta decorsi i termini senza l'esercizio del potere inibitorio, una istanza formale e impugnare il successivo atto negativo dell'amministrazione ovvero agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio – rifiuto).

Vista l'esistenza di tali contrasti la sezione ha ritenuto opportuno chiamare in causa l'Adunanza Plenaria, la quale, si spera, fornirà le soluzioni interpretative necessarie anche in seguito all'introduzione nel panorama edilizio della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. scia).

(Marco Porcu Avvocato, Studio Legale Rusconi & Partners, Il Sole24ORE, Newsletter 7:24, 19 gennaio 2011)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/12/2010, Sentenza n. 45064**

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Sentenza passata in giudicato - Esecuzione - Diritti dei terzi e strumenti privatistici.

L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, del 17/10/2007 n. 42978). Mentre, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l'opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII – 16 dicembre 2010, n. 27527**

DIRITTO URBANISTICO – Rilascio del titolo edilizio – Amministrazione comunale – Ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente – Necessità – Esclusione – Esibizione del titolo legittimante – Sufficienza.

In sede di rilascio del titolo edilizio, l'amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico - documentali sul titolo di proprietà del richiedente, ovvero a risolvere controversie circa i diritti reali vantati da terzi sull'immobile, essendo sufficiente l'esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell'autorizzazione e facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi. (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5223; Sez. V, 2 ottobre 2002 n. 5165; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 luglio 2007 n. 7099 e Sez. II, 18 novembre 2008 n. 19795) (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR Lombardia – Milano, sez. 2, 10.12.2010, n. n. 7508**

Il TAR Milano sull'iter di approvazione dei PGT comunali e sulle scelte di pianificazione a tutela del paesaggio e dell'ambiente



Si segnala all'attenzione del lettore una recente sentenza della II sezione del TAR Lombardia – Milano – n. 7508/2010 del 10.12.2010 che ha delineato con chiarezza il **procedimento di formazione** del Piano di Governo del Territorio previsto dall'art. 13 della L.R. Lombardia n. 12/2005.

Dopo aver pubblicato l'avviso di avvio del procedimento e dopo aver acquisito suggerimenti e proposte da parte degli interessati ed i pareri delle parti economiche e sociali, il Consiglio Comunale adotta il piano di governo del territorio.

